INTRIGILA

Mio matrimonio a Buenos Ayres

1

1902

Avv. B. INTRIGILA

Il mio matrimonio a Buenos Ayres

RESPONSA PRUDENTIUM

SULLA SUA LEGITTIMITÀ

Professori: ABATE LONGO - BALLERINI - BRUNAMONTI - CARNAZZA AMARI - CIMBALI (EDUARDO) - CORSI - COVIELLO - CUTURI - DE MAURO - DE PIRRO - ESPERSON - FEDOZZI - FIORE - GEMMA - GARIAZZO - IMPALLOMENI - INNAMORATI - LANDUCCI - LOMBARDO PELLEGRINO - LOMONACO - MAIORANA (ANGELO) - MANENTI - MANZATO - MANZINI - MARSILI - MATTIROLO - MICELI - MILONE - PIERANTONI - PIRAS - POLACCO - RAMPONI - SIOTTO PINTOR - VADALÀ PAPALE - VANNI - VITALI - ZANICHELLI - ZOCCO ROSA.

ROMA
TIPOGRAFIA DELLA CASA EDITRICE ITALIANA
Via Venti Settembre, 122
1902.

Avv. B. INTRIGILA

Il mio matrimonio a Buenos Ayres

RESPONSA PRUDENTIUM

SULLA SUA LEGITTIMITÀ

Professori: Abate Longo - Ballerini - Brunamonti - Carnazza Amari - Cimbali (Eduardo) - Corsi - Coviello - Cuturi - De Mauro - De Pirro - Esperson - Fedozzi - Fiore - Gemma - Gariazzo - Impallomeni - Innamorati - Landucci - Lombardo Pellegrino - Lomonaco - Maiorana (Angelo) - Manenti - Manzato - Manzini - Marsili - Mattirolo - Miceli - Milone - Pierantoni - Piras - Polacco - Ramponi - Siotto Pintor - Vadalà Papale - Vanni - Vitali - Zanichelli - Zocco Rosa.

ROMA
TIPOGRAFIA DELLA CASA EDITRICE ITALIANA
Via Venti Settembre, 122
1902.

INDICE

Ai miei amici e colleghi,

Innanzi la Corte di Appello di Roma, gli on. professori Nocito, Grippo ed Arcoleo, miei difensori nella causa intentatami di *nullità del mio matrimonio* còn la Signora Ada Rosselli Nathan — difensori che, oltre la giusta rinomanza d'insigni avvocati, hanno quella d'illustri cultori della scienza del diritto la quale insegnano in due prime Università del Regno, Napoli e Roma — incominciavano dal ricordare che uno scrittore di diritto internazionale quale Pasquale Fiore (1) giudicava la domanda " *un vero assurdo giuridico* ,,; l'illustre senatore Pierantoni (2) " *si augurava per la pace delle fa-* " *miglie che si formano all'estero, che le aule dei nostri* " *tribunali non fossero più agitate da simiglianti preten-*

---

(1) Prof. Pasquale Fiore — Se un R. Agente diplomatico possa esercitare le funzioni di ufficiale di stato civile e celebrare il matrimonio tra due cittadini non ostante che si trovi nello stesso paese l'ufficiale consolare italiano. (Roma, Casa Editrice Italiana 1902 — Pubblicato ancora dalla *Rivista di diritto internazionale*, Napoli, anno IV, n. 11-12, e dalla *Cassazione unica*, Parte civile, Roma 1902, n. 5-6 pagina 65 e seg.).

(2) Prof. Augusto Pierantoni — Gli atti di matrimonio ricevuti all'estero dagli agenti diplomatici o consolari. (Roma. tipografia Elzeviriana, 1901).

" *sioni arbitrarie* ,,; il prof. Cimbali (1) definiva l'azione " *uno scandalo giuridico* ,,.

Poi concludevano:

" Dopo che il Tribunale con diligenza e sapienza " grandissima aveva emesso un giudicato dal quale " traspira tutta l'indignazione per una pretesa così " inaudita, e riduce al nulla ogni contraria questione, " pur quella non rispondente alla verità dei fatti; dopo " il clamore suscitato dal processo ed i commenti poco " benevoli per gli avversarii, a quale fine insistere se " niuna speranza, *chè non sia di giustizia*, è possibile " concepire? ,,

La sentenza della Corte di Appello di Roma negò anch'essa la razionale possibilità di ogni lontana controversia e raccolse ogni plauso, perchè la delicata materia, i saldi principii che si tentava di scuotere, le gravi conseguenze che potevano derivare da un simile dibattito, avevano destato una rumorosa attenzione ed un legittimo interesse.

Ora io con quel giudicato speravo avere conquistato, alla fine, la mia pace. M'ingannavo... Tre giorni innanzi la scadenza del lungo termine si è ricorso alla Suprema Corte.

In buona fede, questo ricorso poteva avere di mira

---

(1) Prof. EDUARDO CIMBALI — Il matrimonio dinanzi agli agenti diplomatici. (Roma, Forzani e C, tipografi del Senato, 1902).

l'annullamento di quella sentenza o invece era altro istromento di una persecuzione indegna?

Giudicatene. E la risposta vi giunga per opera di coloro a cui la patria confida la nobilissima missione di elevare le giovani, alte e generose menti alla conoscenza del *Diritto,* alla santa idea della *Giustizia!*

Così consentite ch'io vi faccia noti e vi trascriva prima i brani più salienti delle numerose lettere ricevute sul proposito da dottissimi professori; e poi i commenti alla sentenza dei giudici di merito pubblicati dalle più autorevoli riviste giuridiche.

Roma, 24 Novembre 1902.

Avv. B. Intrigila.

PARTE PRIMA

Lettere dei professori delle Università.

Catania, 1 febbraio 1902.

Gent.mo Signor Intrigila,

Ella richiede il mio parere sul valore di un matrimonio ricevuto all'estero dall'agente diplomatico italiano, quando ivi trovasi anche l'ufficiale consolare della stessa nazione.

Avendo esaminato il quesito, la validità di tal matrimonio *mi sembra evidente*, sopratutto in base all'art. 368 c. c.; ma, nel tempo brevissimo da Lei assegnatomi, non ho la possibilità di esporre le ragioni del mio convincimento.

Gradisca i sensi di mia perfetta osservanza.

Dev.mo
G. CARNAZZA AMARI (*).

(*) Professore di Diritto internazionale nella R. Università di Catania e Senatore del Regno.
L'illustre professore si è compiaciuto poi dare il suo parere in una monografia assai dotta ed accurata, e che trascrivo integralmente nella parte III a pag. 67.

Perugia, 1 febbraio 1902.

Egregio Avvocato,

. . . . . Non solo io aderisco appieno alle vedute del Cimbali, del Pierantoni e del Fiore, ma confesso che non riesco a comprendere come abbiano potuto essere sollevati, *sul serio*, dubbii di qualsivoglia genere, in una materia così chiaramente disciplinata dalle nostre leggi. Chi

avrebbe mai potuto supporre che sull'interpretazione forzata d'un singolo articolo d'un regolamento, si potesse costruire tutta una teoria, in contraddizione manifesta coi principii più noti di ciò che si chiama Diritto internazionale, e colla limpida espressione letterale di tutti i disposti delle leggi patrie che alla questionata materia, direttamente o indirettamente si riferiscono? *Francamente, se cosiffatte elucubrazioni dovessero esser prese sul serio dai nostri magistrati, bisognerebbe rinunciare affatto alla fiducia nell'esistenza di qualsiasi diritto!* Etc. . . . . .

Con ogni riguardo, mi creda

Dev.mo suo
M. SIOTTO PINTOR (*).

(*) Prof. di Diritto internazionale nella R. Università di Perugia.

Catania, li 2 febbraio 1902.

Caro Intrigila,

.... Occupandomi della questione proposta avanti la Corte ho fiducia che tu abbia guadagnato la causa perchè hai ragione. *Le strane teorie avversarie sono insostenibili.*

Se ancora la causa non è decisa ti faccio i miei più sentiti augurii per la vittoria. Hai ragione, ed *è giustizia che sia respinto l'appello.*

La tesi poi merita tutti gli studii che tu hai fatto seguire: oramai la luce è piena sulla quistione; e la scienza si è arricchita di tutte queste altre indagini....

Stringendoti fortemente la mano, credimi sempre con stima

tuo
G. VADALÀ PAPALE (*).

(*) Professore di filosofia del diritto nella R Università di Catania.

Firenze, domenica (2 febbraio 1902.

Egregio Avvocato,

.... Fino ad ora non ho letta che la memoria defensionale, ma mi propongo di esaminare gli altri pareri perchè la causa m'interessa, essendomi anch'io occupato, non precisamente di questo punto, ma dei rapporti tra gli agenti consolari e diplomatici in un articolo sul *Digesto Italiano* appunto sotto la voce *Console.*

Le auguro di cuore un buon esito finale e me Le professo

Suo obbl.mo dev.mo
S. GEMMA (*).

(*) Professore di diritto internazionale nel R. Istituto di Scienze Sociali « Cesare Alfieri » di Firenze.

Palermo, 2 febbraio 1902.

Egregio Avvocato,

.... *Mi pare strano che sia sorta la questione,* e che, se pure il dubbio vi sia, si possa risolverlo con la nullità.

.... Mi creda con distinta osservanza

Dev.mo
E. LOMBARDO PELLEGRINO (*).

(*) Professore di Diritto costituzionale nella R. Università di Palermo.

Sassari, 3 febbraio 1902.

Egregio Avvocato,

.... Rimetto alla *Legge*, della quale sono collaboratore, una nota per dimostrare che non può essere impugnata la validità del di Lei matrimonio, sia secondo i principii di diritto internazionale, sia secondo il diritto positivo italiano...

La riverisco.

Suo dev.mo
P. ESPERSON (*).

(*) Professore emerito di diritto internazionale nella R. Università di Pavia, etc... La nota fu poi pubblicata dalla *Legge* a commento della sentenza della Corte di appello; v. in seguito trascritta per intero a pag. 33 e seg.

Palermo, 5 febbraio 1902.

Pregiatissimo signor collega,

Ho ricevuto le pubblicazioni sulla questione ecc. ... E appena presa cognizione della questione, io mi sono convinto della competenza dell'agente diplomatico a celebrare il matrimonio fra cittadini, non ostante che sul luogo si trovi un agente consolare, e quindi della validità del matrimonio così celebrato. I motivi sono lucidamente esposti nella memoria del prof. Fiore, ai quali mi rimetto.

È una competenza non esclusiva, per l'uno o per l'altro degli ufficiali internazionali, ma concorrente a comodità dei nazionali, e a scelta dei fidanzati. Il Console non è più competente di quello che possa essere l'agente diplomatico, una volta che la legge fa entrambi competenti. E come si farebbe, poi, a pronunziare una nullità non espressa, per un diritto di preferenza che la legge non stabilisce?

... Mi creda, intanto, con viva stima

Suo Dev.mo
G. B. IMPALLOMENI. (*)

(*) Prof di Diritto e Proc. Penale, ed incaricato dell'insegnamento del Diritto internazionale nella R Università di Palermo.

Firenze, il 6 febbraio 1902.

Gentilissimo signor Avvocato,

... Sottoscriverei ben volentieri e *con fermissimo convincimento* il parere del prof. Fiore, e non posso dubitare della sentenza del Magistrato d'appello.

Ringraziamenti ed ossequii del

Devotissimo suo
TORQUATO CUTURI. (*)

(*) Prof. di Diritto civile nel R. Istituto di Scienze sociali « Cesare Alfieri » di Firenze.

Torino, 7 febbraio 1902.

Onorevole signor Avvocato,

... Ho potuto leggere attentamente gli opuscoli che Ella mi ha fatto tenere, ed *ho acquistato la convinzione del giuridico fondamento* del di lei assunto. A parte la considerazione svolta accuratamente dall'on. Pierantoni che il Regolamento 29 novembre 1870, anzichè *regolamento diplomatico* è solo il regolamento dell'*ordinamento del Corpo diplomatico* e nel suo articolo 46 richiama l'osservanza delle leggi e dei regolamenti sul servizio consolare, mi pare invincibile la considerazione che, quando si volesse attribuire al detto articolo la forza di derogare alle disposizioni dell'articolo 368 del Codice civile e dell'articolo 10 del decreto-legge sull'ordinamento dello stato civile, si riescirebbe a conculcare i più certi e fondamentali principii del diritto pubblico, secondo cui i provvedimenti del potere esecutivo, contrarii alle leggi vigenti, sono inefficaci, come quelli che peccano d'incostituzionalità...

Con distinta osssservanza Le sono

Dev.mo

L. Mattirolo. (*)

(*) Prof. di Procedura civile ed ordin. giud. nella R. Università di Torino.

Perugia, 7 febbraio 1902.

Gentilissimo signor Avvocato,

... La conclusionale e i pareri sono tanto esaurienti, che *nessun dubbio*, a mio avviso, Ella può nutrire sull'esito del giudizio.

L'extraterritorialità non è il fondamento della funzione, ma una garanzia convenzionale alla libertà del suo esercizio. Il fondamento della funzione è nella legge che la crea. *E la legge nostra attribuisce*

incontrastabilmente e permanentemente all'agente diplomatico le funzioni di stato civile.

Con tutta stima

Dev.mo, obbl.mo
P. BRUNAMONTI. (*)

(*) Professore emerito, Preside della facoltà di Giurisprudenza nella R. Università di Perugia.

Genova, 7 febbraio 1902.

Ill.mo Sig. Avvocato,

. . . Pare a me che la tesi avversaria dell'asserta nullità del matrimonio per l'incompetenza dell'ufficiale dello stato civile sia *addirittura insostenibile*, e che la dimostrazione di tale verità, *per sè stessa abbastanza ovvia*, sia data in modo inconfutabile e già esauriente dalla memoria del prof. P. Fiore.

È pure mia opinione che Ella potrebbe anche rinunciare a tutta quella dimostrazione ed agli argomenti in essa addotti, per la semplice quanto decisiva ragione (da Lei efficacemente fatta valere a pag. 53 e segg. della sua dotta memoria defensionale) che nel caso concreto « il ministro plenipotenziario a Buenos Ayres era anche Console generale ed era l'unico ufficiale consolare colà residente ».

In ogni modo poi, ammesso pure per ipotesi, che l'agente diplomatico fosse stato incompetente, tale circostanza avrebbe avuto per effetto soltanto la invalidità o annullabilità del matrimonio stesso, da farsi valere per mezzo di azione prescrittibile, a termini dell'art. 104 c. c. entro un anno.

Si adduce dagli avversarii l'art. 46 del decreto 1870 « . . . gli ufficiali diplomatici, se richiesti, *ed in assenza di un ufficiale consolare nel luogo di loro residenza,* disimpegnano altresì funzioni di ufficiale di stato civile rispetto ai nazionali » il quale disposto non si

accorda completamente cogli art. 368 c. c. e 10 dell'ordinamento dello stato civile.

Ma quali siano il senso e la portata di questa piccola sconcordanza tra il regolamento citato e la legge e come da tale antimonia non possa in alcun modo trarsi l'argomento che pretende trarne il prof. Fusinato, è dimostrato in modo a mio credere evidentissimo dal prof. Fiore (v. specialmente pagina 9 e seguenti della sua prelodata memoria).

Ma anche a parte tutto ciò, Ella sarebbe stato sempre in perfetta regola anche ai termini del detto articolo del regolamento poichè, a quello che risulta, *sta in fatto* che quel tale agente diplomatico era intervenuto come ufficiale di stato civile nella celebrazione del matrimonio in questione, proprio « in assenza di un ufficiale consolare nel « luogo di residenza degli sposi » secondo la dizione dell' articolo stesso.

Per quello adunque che io posso giudicare . . . ritengo ch' Ella avrà od almeno dovrebbe avere ragione *per tutta la linea, in tesi come in ipotesi* . . .

Con alto ossequio

Dev.mo
CARLO MANENTI. (*)

(*) Prof. d'Istituzioni di Diritto romano nella R. Università di Genova.

Roma, 9-2 1902.

Caro amico,

Sto partendo per la Sicilia. Non mancherò di mandarle il mio parere sulla questione, in cui del resto, ad occhio e croce *parmi ch' Ella abbia ragione.*

Coi più cordiali saluti mi ripeto

Aff.mo suo
A. MAJORANA. (*)

(*) Prof. di Diritto costituzionale nella R. Università di Catania, Deputato al Parlamento.

Pisa, 11-2 1902.

Egregio Avvocato,

Ho ricevuto il pacco memorie stampate.....

Ne ebbi l'impressione che la sua tesi sia sostenuta con *argomenti che auguro vittoriosi.*

Con distinti ringraziamenti...

Suo dev.mo

A. Corsi. (*)

(*) Prof. di Diritto internazionale nella R. Università di Pisa.

Bologna 11 febbraio 1902.

Chiar.mo Signore,

... Per le ragioni da altri (e con singolare lucidità dal prof. Pasquale Fiore) esposte ed esaurientemente sviluppate, credo anch' io che in base agli articoli 368 del codice civile, 10 del r. decreto — legge 15 novembre 1865, n. 262 sull'ordinamento dello stato civile, e 42 della legge consolare 28 gennaio 1866 n. 2084 (serie 1ª) — non ostante l'art. 46 del R. decreto 29 novembre 1870 n. 6090 sulle legazioni all' estero e sul personale addetto alle medesime — i regi agenti diplomatici possano adempiere alle funzioni di ufficiale dello stato civile per gl'italiani trovantisi fuori del regno, e così ricevere gli atti di matrimonio tra questi, anche fuor del caso d'assenza d'un ufficiale consolare nel luogo ove quegli agenti risiedono.

Con piena osservanza

Dev.mo

Lamberto Ramponi (*).

(*) Prof. di Istituzioni di diritto civile nella R. Università di Bologna.

Siena 11 febbraio 1902.

Pregiatissimo sig. avvocato,

... A me pare che i suoi patrocinatori abbiano ragione, e che sia *molto difficile* concludere per la nullità ed inesistenza di un matrimonio

contratto all'estero da cittadini italiani solo perchè, invece del console, ha celebrato il rito civile il rappresentante diplomatico dell'Italia...

Voglia, Egregio Signore, cogliere i sensi di ossequio coi quali passo a segnarmi

Suo dev.mo
prof. DOMENICO ZANICHELLI (*).

(*) Prof. di Diritto costituzionale, di Filosofia del diritto nella R Università di Siena.

---

12 febbraio 1902.

Ill.mo signor avvocato,

... Ho letto ed ammirato quelle memorie e mi sono convinto che la *ragione sta dalla sua parte*, e mi auguro che il magistrato *imparziàlmente* la riconosca.

Con ogni manìera di stima mi abbia

Suo dev.mo
SERVILIO MARSILI (*).

(*) Prof. di Diritto penale e Rettore della R. Università di Camerino.

Macerata 14 febbraio 1902.

Egregio signor avvocato,

Posso con molta brevità soddisfare al desiderio da Lei espressomi dicendole che io aderisco *completamente* alla tesi contenuta nella memoria defensionale e nei pareri che Ella ebbe la cortesia di mandarmi e dei quali sentitamente La ringrazio.

I motivi della mia convinzione sono quelli stessi, che furono già ampiamente e sapientemente svolti così da rendere impossibile ogni illustrazione maggiore. Nè io saprei aggungere alcunchè di nuovo.

Mi creda con tutta considerazione

Suo dev.mo
P. FEDOZZI (*).

(*) Prof. di Diritto internazionale nella R. Università di Macerata.

Torino, 14 febbraio 1902.

On. Collega avv. B. Intrigila-Tenerelli,

. . . . Accolga benignamente il breve mio *avviso* legale alla presente unito, accettando io nel resto tutte le dotte argomentazioni che sul tema propostomi dettarono l'amico mio prof. Fiore ed il Cimbali e il Pierantoni, facendo specialmente plauso alla sua difesa in diritto stampata e *sub judice* alla Corte di Roma, sicuro del suo buon esito.

Il mio *avviso* più che tutto è consulto di avvocato esercente (*), avvocato però che nel suo lungo ministero non sacrificò mai ad interessi e viste professionali i sereni e puri dettami della scienza ed i criterî di quella onesta interpretazione che deve essere data alla legge scritta sempre e senza sottintesi!....

Lieto della di Lei conoscenza, con perfetta stima ed ossequio

Dev.mo

G. VELIO BALLERINI (*).

(*) Il Ballerini è professore *pareggiato* di diritto civile comparato e diritto costituzionale nella R. Università di Torino.

Interpellato ad esprimere la mia opinione sulla tesi giuridica di cui infra, ecco il breve ma fermo mio convincimento:

Al *Quesito*:

Se un r. agente diplomatico possa esercitare le funzioni di ufficiale di stato civile e celebrare il matrimonio tra due cittadini non ostante che si trovi nello stesso paese l'ufficio consolare italiano.

Risposta.

I. — Chi volesse rispondere negativamente al quesito così posto dovrebbe affermare, senz'altro, che il r. agente diplomatico, per il fatto

solo che abbia pur sede nella stessa città e nazione straniera un console dipendente dal medesimo Stato che egli rappresenta all'estero, debba esso agente diplomatico essere spogliato della funzione inerente al suo ufficio per tassativa disposizione di legge (art. 368 cod. civ. ital.); funzione che necessariamente sarebbe poi in diritto e in dovere di riassumere in mancanza od assenza di agente consolare... Assurdo, pericoloso, sconveniente, e quindi inaccettabile per me tale sistema di esercizio di poteri dipendenti da sole ragioni di fatto! Curiosa alternativa di funzioni! Umiliante posizione fatta a chi rappresenta il suo Sovrano all'estero, e che gode del beneficio della *estraterritorialità* nel più largo senso inteso!

II. — Ove poi si volesse ricorrere a criterî di interpretazione sulla efficacia degli atti di matrimonio, avuto riguardo alla qualità dell'ufficiale chiamato a riceverli, colle formalità prescritte da canoni legislativi, dovrei sempre pure rispondere in senso negativo al proposto quesito, chè secondo il diritto canonico i vescovi non avrebbero potuto validamente unire in matrimonio due sposi risiedenti o nella medesima parrocchia, o in diverse parrocchie, quando non avessero creduto di adire il loro Parroco competente. Eppure, se non vado errando, al Vescovo competeva, anche agli effetti civili, la facoltà di ricevere atti di matrimonio per tutti i residenti nella sua diocesi, nel qual caso il Parroco, solo per buona norma di amministrazione, trascriveva nei registri della sua parrocchia il celebratosi matrimonio, ma l'ufficiale funzionante altri non era che il Vescovo dalle parti richiesto. E così il Papa poteva (e tuttora può agli effetti ecclesiastici) unire in matrimonio *pro orbe*, i Legati e Nunzii nelle loro provincie e i Cardinali nei loro *tituli* (*Cons. Trid. S.* XXIV, de reb. matr., 1).

III. — Forse questo accenno al diritto ecclesiastico potrà sembrare *ai rigoristi* il meno appropriato e meno concludente poscia che la Chiesa considerando il matrimonio quale sacramento, più che altro de-

signa i Ministri del culto che hanno facoltà di amministrarlo (e Vescovi e Parroci lo possono ugualmente). Eppure credo di non errare affermando che non cadde mai in mente di persona seria di intaccare di nullità (pure agli effetti civili) un matrimonio celebrato avanti il Vescovo della diocesi degli sposi piuttostochè compiuto col ministero del Parroco competente!

Egli è perchè vi sono tali massime o giuridiche o morali di così fine buon senso, di così retta ragione, e nel tempo stesso tanto pratiche e conformi ai lumi di una scienza che si intuisce e allo spirito di una patria legge non mai derogata, le quali non ci permettono di abbandonarci a vane quisquiglie e di conchiudere che un r. agente diplomatico possa per alcun motivo mai essere spogliato di una *funzione* quasi sovrana, che gli spetta per responso di coscienza giuridica universale, per un preciso, tassativo articolo di legge; *funzione* il cui esercizio solo a motivo di opportunità o di comodità viene eziandio affidata ai consoli.

Se si trattasse di giurisdizione civile, per cui fosse istituito un vero giudizio a doppio grado, sarebbe ovvio e prudente che non si potesse far richiamo all'opera e al responso dell'agente diplomatico, se prima non si fosse presentata la tesi giuridica avanti il console: ma nella specie si tratta di funzioni attribuite ugualmente agli agenti diplomatici ed ai consolari.

IV. — Che dire invece dell'argomento per analogia messo innanzi dai pochissimi sostenitori della tesi contraria, che cioè non debba considerarsi come valido un atto amministrativo compiuto dal Prefetto quando la legge prescrive che per la sua efficacia detto atto debba esigere la responsabilità e la firma dell'Intendente di Finanza?

Oh davvero che il confronto non è serio, come per ragioni assai logiche e conformi ad un buon regime legislativo non sarebbe mai da una Corte dei Conti registrato un decreto di nomina a professore di

Diritto internazionale ad una Università del Regno che portasse la firma del Ministro della Casa del Re!...

Agenti diplomatici ed agenti consolari dipendono dal medesimo dicastero; la loro nomina porta la firma dello stesso ministro. In massima a detti funzionarî spetta all'estero la medesima missione: tutelare con opera assidua e costante i diritti e gli interessi dei loro connazionali e della loro comune patria sotto il medesimo punto di vista, e provvedere sollecitamente, se richiesti, alla più imperiosa esigenza del loro essere giuridico fuori patria: quella cioè del loro stato civile.

Un regolamento disciplinare può bene, per considerazioni affatto amministrative e speciali, distribuire fra i detti agenti le varie funzioni spettanti ai nostri ufficiali all'estero; ma il volere distrurre, con semplice disposizione regolamentare, nell'agente diplomatico un potere che gli viene dalla legge, non è solo atto anticostituzionale ma eziandio atto privo di ogni valore scientifico e pratico, per cui lo scrivente non esita un solo istante a dichiarare validissimo il matrimonio contratto a Buenos Ayres tra il signor avvocato Benedetto Intrigila e la signora Rosselli Ada avanti il signor conte Pietro Antonelli, ministro plenipotenziario di S. M. il Re d'Italia, ufficiale di stato civile, il giorno 15 novembre 1896 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma li 2 giugno 1897.

Torino, 14 febbraio 1902.

Avv. Prof. Velio Ballerini.

Napoli, 15 febbraio 902.

Gentiliss. sig. avv. Intrigila,

.... *Non esito un momento* a dichiararle la mia opinione interamente favorevole alla sua tesi, non potendovi fare ostacolo l'art. 46 del regolamento diplomatico, il quale, se anche contraddicesse al codice e alla

legge consolare (il che non mi sembra), sarebbe incostituzionale e quindi inefficace.

Ho letto or ora la sentenza a Lei *giustamente* favorevole del Tribunale di Roma.

Gradisca mille ossequi

del suo dev.mo.
FIL. MILONE (*).

(*) Prof. d'Istituzioni di Diritto romano nella R. Università di Napoli.

Siena, 15 febbraio 1902.

Chiarissimo sig. avvocato,

.... Ho letto con attenzione tutte le pubblicazioni che riguardano la sua questione, e dopo ciò che i Prof. Fiore, Pierantoni, Cimbali hanno dettato, credo che il campo sia mietuto.

La questione che si è agitata, e che ora mi dice è *sub judice*, è una questione di competenza a compiere un atto di spettanza dell'ufficiale civile, vale a dire un atto di matrimonio all'estero, e bene si dice che non si tratta, nel caso, di una pura questione di diritto internazionale. Il caso è espressamente regolato dall'art. 368 C. C. che dà facoltà ai cittadini che si trovano fuori del regno di fare ricevere gli atti di nascita, matrimonio o morte dai regi agenti *diplomatici* o consolari. Alla prima lettura del testo dell'art. 368 si scorge che si tratta di una *facoltà* dei regnícoli che si vogliono unire in matrimonio, di fare ricevere l'atto della loro vita civile, ed hanno la scelta di farlo ricevere da una doppia categoria di ufficiali dello Stato o dagli *agenti diplomatici* o dagli *agenti consolari*. La condizione imposta per la ricezione di tali atti è l'osservanza delle forme stabilite da quel Codice.

Conservano questa attribuzione di competenza l'art. 10 sull'ordinamento dello Stato Civile e 29 e 42 della legge consolare.

Si oppone dai sostenitori della tesi contraria l'art. 46 del regolamento diplomatico, ma le acute osservazioni fatte dal Prof. Fiore fanno cadere l'obbietto. Quando mai una disposizione regolamentare deroghera alla legge attributiva di competenza? E l'art. 368 è appunto attributivo di questa, sia agli *agenti diplomatici*, sia agli *agenti consolari:* la disgiuntiva fra l'una e l'altra proposizione è indubbiamente seguita dalla voce **o**, che si congiunge alla facoltà data ai cittadini di fare ricevere etc...., il che, val quanto a dire che nei luoghi in cui vi sono agenti diplomatici e consolari essi cittadini hanno l'opzione o la scelta di fare ricevere i loro atti di stato civile: questo il diritto che può dal regolamento diplomatico regolarsi ed anche moderarsi pel pubblico interesse, non mai togliersi. Il legislatore, prevedendo che le situazioni dei regnicoli all'estero possono essere multiformi, e quindi non mai troppe le agevolezze offerte per procurare loro mezzi per far constare i loro atti della vita civile, ha designati a riceverli le due categorie di agenti esteri, gli agenti diplomatici ed i consolari, ma tra essi non ha voluto alcuna preferenza, sebbene siano in primo luogo nominati gli agenti diplomatici. Bene vi hanno casi in cui il Codice civile chiama taluni ufficiali a ricevere lo stesso atto, ma l'uno in sott'ordine dell'altro (ved. art. 791, 792 sui testamenti a bordo di una nave). Però agli art. 726, 727 si vede che al ricevimento degli atti testamentarii propone *ugualmente* i regi agenti ***diplomatici*** e *consolari*.

Ammessa (e come non ammetterla) la competenza dell'agente diplomatico a ricevere l'atto di matrimonio, quand'anche si volesse ritenere efficace l'art. 46 del regolamento diplomatico, sarebbe il caso del 3° alinea dell'art. 104 c. c. e perciò non è dubbio che vi sarebbe la prescrizione dell'eccezione di incompetenza.

Non mi pare che *possa dunque dubitarsi* dell'esito felice della sua causa e della conferma da parte della Corte di appello della *giusta*

decisione del Tribunale di Roma; ed è quanto sinceramente Le auguro.

Mi creda con perfetta stima

Dev.mo suo
prof. V. Vitali (*).

(*) Prof. di Diritto civile nella R. Università di Siena.

Perugia, 16 febbraio 1902.

Preg.mo Signore,

...Quanto alla sua questione... *la cosa mi sembra così evidente che, francamente, non capisco in che modo se ne sia voluto fare una questione.* Vi è un articolo così chiaro del Cod. civ. che dà facoltà ai cittadini che si trovano all'estero di fare ricevere l'atto di matrimonio dagli agenti diplomatici o consolari; non vi è *alcuna altra legge* che interpreti quell'articolo in modo diverso da quello che apparisce dal contesto in modo evidente, o che lo modifichi o lo abroghi, come si può dunque impugnare la validità di un tale matrimonio?

Quale altro atto sarebbe allora valido se si potesse ritenere non valido il matrimonio da Lei celebrato innanzi al Ministro plenipotenziario italiano a Buenos-Ayres?

Con mille ossequii

Dev.mo
V. Miceli (*).

(*) Professore di Diritto costituzionale e Filosofia del diritto nella R. Università di Perugia.

Venezia, 16 Febbraio 1902.

Ill.mo Sig. Collega,

Le sono veramente obbligato del cortese invio delle pubblicazioni eruditissime relative alla sua causa. Le lessi subito e con mio grande piacere.

La tesi mi pare indiscutibile..... Le auguro piena e meritata vittoria e La prego di gradire cordiali strette di mano.

Suo dev.mo
R. MANZATO (*)

(*) Il parere conciso e dotto dell'on. RENATO MANZATO, professore di Diritto civile nella R. Scuola Superiore di Commercio di Venezia e Deputato al Parlamento, trovasi poi inserito nella spettabile *Rivista di Diritto internazionale e Legislazione comparata*, ed io lo trascrivo per intero a pag. 61 di questo opuscolo.

Napoli 16-2 1902.

All'Ill.mo Avv. Benedetto Intrigila Tenerelli.

G. LOMONACO (*) saluta e ringrazia l'avv. Intrigila; e aderisce *pienamente* alla dottrina di Diritto internazionale privato svolta dai professori Fiore e Pierantoni, avuto riguardo al testo *preciso* del Codice civile, che non consente distinzioni nella sua interpretazione.

(*) Professore di Diplomazia e storia dei trattati e Diritto civile nella R. Università di Napoli.

Catania, 21-2 1902.

Ill.mo Sig. Avvocato.

..... Quanto all'importantissima questione, sulla quale richiama la mia attenzione, mi pregio di dirle che opino per la validità del matrimonio. Aggiungo, che le ragioni, in sostegno della validità, mi sembrano talmente evidenti, che *non so concepire come possano mettersi in dubbio*. Accolga ecc.

Dev.mo
Prof. M. DE MAURO. (*)

(*) Professore di Diritto e Procedura Penale nella R. Università di Catania.

Catania, 28-2 1902.

Egregio Sig. Avv. Intrigila.

... Il quesito di diritto internazionale privato a cui ha dato luogo il di lei matrimonio a Buenos-Ayres, mi sembra svolto da Lei e da coloro che se ne sono occupati in modo soddisfacentissimo, nel senso di *non lasciare dubbio di sorta sulle funzioni di ufficiale dello stato civile dell'agente diplomatico*, e della sua, più che competenza, *giurisdizione* nel celebrare il matrimonio fra due cittadini, non ostante che si trovi nello stesso paese l'ufficiale consolare italiano. Ecc....

Gradisca, ecc.

Dev.mo

G. ABATE LONGO (*).

(*) Professore di Istituzioni di Diritto civile nella R. Università di Catania.

Torino, 28 febbraio 1902.

Egregio Sig. Avvocato.

.... Non posso rifiutare il gentile invito, ed Ella troverà nel foglio accluso la mia opinione, di cui Ella farà quel conto che crederà, ma che è conforme alle opinioni degli egregi Professori summentovati.

.... Colla più reverente stima

Dev.mo

CARLO PLACIDO GARIAZZO (*).

(*) Nell'*Annuario* del Ministero della Pubblica Istruzione del 1901 leggo:

« Comm. Gariazzo Carlo Placido, Dottore aggregato dell'Università di Torino — Incaricato di supplire l'*on. Fusinato* nell'insegnamento del Diritto internazionale nella R. Università di Torino ».

Mi è sembrato opportuno ciò ricordare perchè la difesa avversaria tutta si è fondata sul parere chiesto ed ottenuto dall'on. Fusinato.

Interpellato intorno alla validità o nullità ed annullabilità del matrimonio contratto nel 1896, a Buenos Ayres, dinanzi al Ministro Italiano, tra l'avv. Benedetto Intrigila e la Signorina Ada Rosselli, riassumo il mio modesto parere nelle seguenti proposizioni:

I. — La questione non è propriamente di Diritto internazionale, ma di Diritto interno italiano.

Spetta al Diritto internazionale il determinare se, ed entro quali limiti possano gli agenti diplomatici e consolari funzionare, come ufficiali di Stato civile; spetta alla scienza del Diritto internazionale di ricercare il fondamento di questa facoltà.

Posta in sodo la facoltà degli agenti diplomatici e consolari, qualunque ne sia il fondamento, il determinarne le modalità e stabilirne i limiti spetta unicamente alle leggi interne di quello Stato, da cui le rappresentanze diplomatiche e consolari dipendono.

II. — Esaminando la quistione secondo il Diritto positivo italiano, noi abbiamo:

1° l'art. 368 del codice civile il quale stabilisce, essere in facoltà dei cittadini, che si trovano fuori del Regno, di far ricevere gli atti di matrimonio dai regi agenti diplomatici o consolari.

Con ciò riesce espressamente riconosciuta negli agenti diplomatici e consolari la qualità d' ufficiali dello Stato civile: concetto ribadito dall'art. 10 del Decreto legge del 1865 sull'ordinamento dello Stato civile, ove si legge che adempiono alle funzioni di ufficiali dello Stato civile, pei casi specialmente determinati dalla legge gli agenti diplomatici e consolari, e gli ufficiali che ne fanno le veci.

A fronte di questi articoli, non credo si possa dire che il legislatore ha con ciò proclamato soltanto un principio generale, che sarebbe il carattere facoltativo della regola: *locus regis actum*;

A) perchè, non è compito del legislatore di formulare dei principii astratti che non abbiano concreta applicazione: e, nè può, nè deve lasciare insolute le quistioni che interessano uno degli atti più importanti della vita per il privato cittadino;

B) perchè, posto che al solo legislatore italiano spetti determinare la competenza dei suoi agenti all' estero, dubbio a risolvere realmente non c'era.

C) perchè non si può credere che il legislatore abbia voluto lasciare pendente la quistione per cinque anni — dal 1865 al 1870 — pel quale periodo vi sarebbe stata incertezza sulla validità del matrimonio dei cittadini all'estero. (1)

III. — La competenza degli agenti diplomatici fu confermata implicitamente dalla legge consolare, quando, dopo avere determinate le norme, secondo le quali si deve spiegare l'azione dei consoli nella celebrazione del matrimonio dei nazionali, si soggiunse, che queste norme sono pure applicabili agli agenti diplomatici.

IV. — Questa competenza è venuta meno per l'articolo 46 del Regolamento diplomatico del 1870 il quale stabilisce, che l'agente diplomatico, in assenza dell'agente consolàre è ufficiale dello Stato civile e celebra il matrimonio dei nazionali, se richiesto? Non lo credo.

A) perché non era questa la sede ed il modo, con cui si potesse immutare una disposizione del Codice Civile, che, non solo regolava le attribuzioni dei pubblici funzionarii, ma attribuiva una facoltà ai cittadini, che non potevano essere privati senza quelle garanzie di pubblicità che accompagnano una legge.

B) perchè, se è un pò sottile l'interpretazione, secondo la quale cotesto articolo 46 è letto nel senso, che, lasciando negli altri casi la facoltà, sancisca, nel caso di assenza dell' agente consolare l' obbligo nell'agente diplomatico, di celebrare, se richiesto, il matrimonio dei

---

(1) L'illustre Professore, rileva quest' altro argomento prima ancora della pubblicazione della sentenza della Corte di Appello di Roma, che lo svolse sapientemente.

nazionali, è però la sola veramente equa e razionale di quel Regolamento.

V. — Anche eliminata questa interpretazione, si potrebbe tutto al più ritenere, che con quel Regolamento siasi stabilita una competenza subordinata nell'agente diplomatico: ma non si potrà dire che gli sia stata tolta ogni competenza ad essa data dal Codice Civile.

Quindi, anche ammesso e posto in fatto, che vi fosse l'agente consolare a Buenos-Ayres, punto nel quale non intendo di entrare, e l'agente diplomatico non fosse concretamente competente, si tratterebbe però sempre di una quistione d'incompetenza, non di carenza di funzione. E posta la quistione su questo terreno, è evidente, incontrastabile, l'applicazione del disposto di Codice Civile pel quale non si ammette più l'azione di nullità, dopo un anno dalla celebrazione del matrimonio.

VI. — Non regge, a parer mio, nè l'osservazione che due autorità simultaneamente competenti costituiscano un assurdo, poichè, a parte il rilievo che, ad ogni modo, la legge vuole essere osservata, il matrimonio degli italiani all'estero costituisce un caso eccezionale, al quale si deve provvedere con norme eccezionali, ed un certo dualismo noi l'abbiamo già in ciò, che gli italiani all'estero possono adire o le autorità dello Stato in cui si trovano, o gli agenti diplomatici e consolari.

E nemmeno quello che l'articolo 104 sia solo applicabile, quando si tratta di competenza territoriale. Ove non distingue la legge, non deve distinguere l'interprete: e tanto più è il caso di interpretare largamente un disposto, che tende a garantire la stabilità dell'ordine famigliare.

Torino, 28 Febbraio 1902.

CARLO PLACIDO GARIAZZO.

Catania 3 marzo 1902.

Preg.mo avvocato,

... Come cultore delle scienze giuridiche con molto interesse ho preso conoscenza della questione di diritto, alla quale diè luogo il matrimonio di Lei a Buenos-Ayres.

Letta la sua difesa ch'è riuscita un'elaborata monografia giuridica; letti gli autorevoli pareri, gentilmente comunicatimi, mi son convinto che vana è la questione sollevata dalla difesa della signora Ada Rosselli.

Non è possibile negare ad un regio agente diplomatico le attribuzioni d'ufficiale di stato civile. L'art. 368 del nostro Cod. civile e le disposizioni del Decreto-Legge sull'ordinamento dello stato civile riaffermano insieme siffatte attribuzioni. Non è espressamente lasciato ***in facoltà*** dei cittadini che si trovino all'estero, di fare ricevere gli atti di matrimonio dagli agenti diplomatici *o* consolari? Ond'è che la sentenza del Tribunale Civile di Roma sembrami ben fondata su principii giuridici irrefragabili...

Con distinta stima, mi dico

Dev mo

A. Zocco Rosa (*).

(*) Prof. di Storia del diritto romano nella R. Università di Catania.

Roma 12 marzo 1902.

Carissimo collega,

... La controversia, di cui trattano le memorie inviatemi, è molto elegante. Ed a me sta a cuore in modo speciale, poichè me ne sono occupato con amore pochi mesi fa nel trattato sullo stato civile italiano, incluso nella mia opera *Diritto civile italiano* che, intrecciata all'Aubry Rau, pubblico all'Unione-tipografico editrice di Torino. E sarei molto grato che Ella medesima vi desse un'occhiata.

Abbia la bontà di mandarmi la sentenza d'appello e le altre pubblicazioni, che per avventura intorno a quest'argomento siano uscite.

In quanto alla mia opinione obiettiva, essa si è che il matrimonio celebrato presso un agente diplomatico, anche ov'è un consolato, *è valido*.

Io sono disposto a scrivere sull'argomento...

Intanto la saluto caramente

Dev.mo

avv. prof. LANDO LANDUCCI (*).

(*) Prof. di Diritto romano nella R. Università di Padova. — Deputato al Parlamento Nazionale.

Sassari li 13 febbraio 1902.

Egregio avv. Intrigila,

... Il mio parere è per la validità del matrimonio; ed avrei voluto dirne diffusamente la ragione. *La verità di questa tesi mi sembra così evidente che mi sorprende abbia essa potuto avere degli oppositori.* Apprendo ora dai giornali che la Corte d'appello ha adottato — nella sua decisione — la massima della validità; la quale io reputo conforme alla lettera ed allo spirito della legge.

Colla massima stima e considerazione

Dev.mo

prof. ANTONIO PIRAS (*).

(*) Prof. di Diritto civile e Preside della facoltà di giurisprudenza nella R. Università di Sassari.

Parma, 16 marzo 1903.

Illustrissimo signor Avvocato,

..... Da una fugace lettura degli atti, mi è sembrato che l'interpretazione della Corte di Appello sia *giusta*.

La ringrazio...

Dev.mo

F. LAGHI. (*)

(*) Professore di Diritto internazionale nella R. Università di Parma.

Egregio signor Avvocato,

..... Presa notizia della controversia, non solo mi risultò evidente la ragione che le fu dal magistrato riconosciuta, ma *non riesco a comprendere, per di più, come certi cavilli si possano* **in buona fede** *accampare e sostenere.*

Ella può star sicuro che la Cassazione rigetterà qualunque eventuale ricorso, e le assicurerà definitivamente quella pace, ch'io le auguro cordialmente.

Mi creda, intanto, Dev.mo

V. MANZINI. (*)

(*) Professore di Diritto Penale e Filosofia del diritto nella R. Università di Ferrara.

---

20 marso 1902.

Illustrissimo signor Avvocato,

..... Io a dir vero inclino per la tesi sostenuta da lei ed accolta dalla Corte...

La ringrazio e la riverisco ..

Suo Dev.mo

V. DE PIRRO. (*)

(*) Professore di Istituzioni di Diritto Civile nella R. Università di Parma.

Perugia, 24 marzo 1902.

Onorevole e Gentilissimo Collega,

.... Quanto a me, sinceramente mi sembra che la sentenza della Corte di Roma estesa da un magistrato che io conosco ed altamente stimo, abbia colto nel giusto segno.

Dev.mo

F. INNAMORATI. (*)

(*) Professore di Diritto penale nella R. Università di Perugia.

Padova, 26 Marzo 1902.

Illustrissimo signor Avvocato,

..... Non ho il tempo per ora di studiare come vorrei la elegante questione ch'Ella mi ha sottoposto: però, così ad occhio e croce, inclinerei all'opinione della Corte d'appello di Roma nella sua elaborata sentenza...

Suo Dev.mo

PROF. VITTORIO POLACCO (*)

(*) Professore di Diritto civile e Preside della facoltà di giurisprudenza nella R. Università di Padova.

Urbino, 5 aprile 1902.

Illustrissimo signor Avvocato Intrigila,

..... Ho preso interesse alla causa contro Lei promossa ed alla tesi da Lei sostenuta.

Mi sembra ch'Ella abbia *perfettamente ragione,* e sono lieto di vedergliela resa e dal Tribunale e dalla Corte di Appello di Roma e da eminenti giureconsulti.

Mi creda frattanto con grato animo e con piena osservanza

Dev.mo suo

A. VANNI. (*)

(*) Professore di Diritto romano e Rettore della R. Università di Urbino.

Catania, 4 maggio 1902.

Egregio Signore,

... Credo anch'io ch'Ella abbia *pienamente ragione,* dacchè (e questo è un argomento insuperabile) concesso pure che il matrimonio fosse irregolarmente celebrato dinànzi all'agente diplomatico, si tratterebbe sempre d'*annullabilità* non di *nullità o inesistenza.* È ciò perchè l'agente diplo-

matico non può per nessuna guisa considerarsi come privo di *giurisdizione*, ossia del potere di funzionare come ufficiale dello stato civile; ma tutt'al più (per essere larghi in concessione) sarà incompetente, quando esiste nello stesso luogo l'Ufficiale consolare. Io son convinto dunque, che se la questione sarà portata anche in Corte di Cassazione, la vittoria sarà sua un'altra volta.

Mi creda, con stima,

Dev.mo

NICOLA COVIELLO. (*)

(*) Professore di Diritto Civile nella R. Università di Catania.

PARTE SECONDA

Commenti alla sentenza della Corte di Appello.

Alle lettere degli onorevoli professori delle varie Università del Regno, aggiungo i commenti alla sentenza della Corte di Appello di Roma, pubblicati dalle nostre più note ed autorevoli riviste giuridiche (1).

***

Il giornale *La Legge* (1902. I, 575) pubblica la sentenza della Corte di appello e la seguente nota:

A me pare che, sia per i principii del diritto internazionale privato, sia pel diritto positivo italiano, la tesi accolta dal Tribunale di Roma con la sentenza del 18 settembre 1901 (*Legge*, 1901, II, 629), ed ora confermata dalla Corte d'appello, non lasci luogo ad alcun dubbio.

Ed invero, è principio di Diritto internazionale ammesso senza contrasto, che l'agente diplomatico, il quale rappresenta la propria nazione presso quella a cui è inviato per esercitare le sue funzioni, ha il dovere di vegliare scrupolosamente alla tutela degli interessi della sua *nazione collettivamente presa*. Ma è anche ammesso senza contrasto che egli ha altresì quello di proteggere i cittadini dello Stato da cui è inviato; per cui è per mezzo degli agenti diplomatici che i Governi estendono le loro braccia protettrici su tutta la superficie del globo,

(1) Tralascio di trascrivere gli altri numerosi commenti alla sentenza del Tribunale, ma parmi almeno doveroso ricordare quelli accurati e dotti pubblicati sulla *Temi Romana* (fasc. VIII, 1901) dall' egregio avv. G. B. CANCANI MONTANI, e sulla *Rivista di Diritto internazionale e di legislazione comparata.* (Anno IV n. 9-10) dall' esimio suo Direttore avv. ALBERTO LA PEGNA.

adempiendo al dovere che hanno di difendere i loro sudditi che non potendo vivere felici nel paese natio, emigrano in estera contrada. Siffatto dovere incombe alla sovranità di ciascuno Stato, e si estrinseca per mezzo dell' istituto delle Legazioni.

Per la loro qualità di protettori dei proprii cittadini, gli agenti diplomatici, oltre a difenderli, impedendo che siano offesi nel pieno godimento dei diritti garantiti dal Diritto internazionale, compiono verso essi varie funzioni, fra le quali quella importantissima di ufficiali dello stato civile per gli atti di nascita, di *matrimonio* e di morte, ed anco per le dichiarazioni relative alla cittadinanza. Si volle ovviare alle difficoltà, cui chi si trova in paese estero andrebbe incontro, qualora fosse per lui obbligatoria la ben nota regola *locus regit actum*, qualora cioè, egli avesse l'obbligo di ricorrere agli ufficiali dello stato civile del paese ove risiede, i quali possono parlare un idioma che è per lui inintelligibile. Appunto per ciò sono unanimi i Governi nell'acconsentire ai Ministri delle Potenze straniere l'esercizio delle attribuzioni inerenti alla qualità di ufficiali dello stato civile che essi rivestono rispetto ai sudditi del loro sovrano. Non ha alcun interesse uno Stato di estendere agli stranieri le leggi da esso promulgate circa le forme degli atti di nascita, *di matrimonio* e di morte, e le dichiarazioni relative alla cittadinanza.

Se non che, siccome il dovere principale dell'agente diplomatico è di vigilare alla tutela degli interessi della nazione di cui è rappresentante *collettivamente presa,* e risiedendo nella capitale dello Stato appo cui è accreditato non può convenientemente compiere l'altro dovere relativo alla protezione dei sudditi del suo Sovrano dimoranti in altri paesi, egli è perciò che l'obbligo che ha ogni Governo di difendere i cittadini che si trovano all'estero, ha resa necessaria la istituzione dei Consolati, colla quale istituzione si viene mirabilmente a completare siffatto obbligo.

Ecco perchè i Governi non solo acconsentono l'esercizio di varie funzioni, fra le quali quella relativa allo stato civile, ai Ministri delle Potenze straniere, ma acconsentono altresì tale esercizio ai consoli delle stesse Potenze, non potendo chi si trova in un paese lontano dalla capitale, in cui risiede l'agente diplomatico, a lui ricorrere, nè essendo per lui obbligatoria la regola *locus regit actum*, per la ragione precedentemente accennata, per la quale gli è fatta facoltà di preferire l'agente diplomatico all'ufficiale dello stato civile locale.

Per la qual cosa è evidente, che chi si trova nel paese, ove risiede l'agente diplomatico, anche quando vi risieda un ufficiale consolare della Nazione cui egli appartiene, deve essergli concessa la scelta, essergli cioè acconsentito di ricorrere per gli atti dello stato civile al primo, piuttostochè al secondo. Non vi ha ragione alcuna per cui l'esercizio delle attribuzioni del primo debba venir meno perchè le stesse attribuzioni sono concesse al secondo, vale a dire, non vi ha ragione alcuna per cui, restringendosi al matrimonio, chi vuol contrarlo in paese estero non abbia la scelta fra l'agente diplomatico e l' ufficiale consolare della propria nazione. Sono entrambi competenti a compiere le funzioni di ufficiali dello stato civile, osservando le leggi nazionali, per cui non si può impugnare la validità dell'atto compiuto dal primo liberamente scelto dagli sposi con rinunziare a valersi del secondo.

Il progetto dell'*Institut de droit international*, deliberato nella sessione del 1888, contiene i seguenti articoli sulla questione della legge regolatrice della forma della celebrazione del matrimonio.

« Art. 1. La legge che regola la forma della celebrazione del matrimonio è quella del paese in cui si celebra il matrimonio.

« Art. 2. Saranno *tuttavia* riconosciuti dappertutto come validi, quanto alla forma :

« 1. I matrimoni celebrati in paesi non cristiani conformemente alle capitolazioni in vigore;

« 2. I matrimoni *diplomatici* o consolari celebrati nelle forme prescritte dalla legge del paese da cui dipende la *Legazione* o il Consolate, se le parti contraenti appartengono a questo paese (*Annuaire de l'Institut de droit international*, tom. X, pag. 75) ».

La conferenza diplomatica di *diritto privato dello straniero*, che si riunì all'Aia nel 1893, stabilì:

« Art. 3. Sarà egualmente riconosciuto come valido dappertutto, quanto alla forma, il matrimonio celebrato da un *agente diplomatico* o consolare, conformemente alla sua legislazione, se le due parti contraenti appartengono allo Stato da cui dipende la *Legazione* o il Consolato, e se la legislazione del paese ove il matrimonio è stato celebrato non vi si oppone (*Journal de Droit international privè*, 1895, pag. 472). »

Se pertanto la questione agitata in 1° e 2° grado dovesse essere decisa secondo i principii del Diritto internazionale è evidente che non può dubitarsi della validità del matrimonio di cui si tratta celebrato davanti il Ministro plenipotenziario d'Italia a Buenos Ayres, ammesso pure che colà risiedesse un ufficiale consolare italiano, poichè, come si vedrà in seguito, non si può dire che vi avesse la residenza tale ufficiale. Tanto lo sposo, come la sposa acconsentirono a scegliere il primo per la celebrazione del matrimonio, per la sua qualità di ufficiale dello stato civile, perchè non credettero opportuno di scegliere il secondo; non è perciò dato alla sposa di chiedere la nullità dello stesso matrimonio rivestito delle forme stabilite dalle leggi italiane. L'esistenza dell'ufficiale consolare nello stesso luogo di residenza dell'agente diplomatico, aiuta questi nell'esercizio delle funzioni di ufficiale dello stato civile, con diventare suo collaboratore, potendo avvenire che l'adempimento del suo principale dovere di tutelare la nazione *collettivamente presa* gli impedisca tale esercizio, ma non lo spoglia della qualità che egli possiede, e che può esercitare, quando a lui piaccia.

Nè la decisione poteva essere diversa di fronte al Diritto positivo italiano. Ed in vero, come bene osservò il Tribunale di Roma, il Codice civile all'art. 368, la legge sullo stato civile all'art. 10 e la legge consolare all'art. 42 investono gli agenti diplomatici di tutte le attribuzioni di ufficiali dello stato civile, niuna esclusa ed eccettuata, senza fare alcuna restrizione o eccezione e senza subordinare o rendere sussidiaria la competenza di costoro a quella dei consoli. L'una e l'altra competenza vengono stabilite con termini egualmente generali, senza che vi sia nelle citate leggi il più lontano accenno a qualsiasi priorità, o preferenza dell'una sull'altra.

La Corte d'appello poi osservò che in base ai citati articoli non pare dubbio che tutti i matrimonî contratti dai nostri cittadini all'estero fino al 20 novembre 1870 (giorno in cui fu pubblicato il Regio decreto sull'ordinamento del Corpo diplomatico, decreto di cui si parlerà in seguito), innanzi ad un agente diplomatico, mentre si trovava presente sul luogo un ufficiale consolare, debbono ritenersi pienamente validi.

Si osservò dai sostenitori della nullità del matrimonio, di cui ci occupiamo, che l'art. 368 cod. civ. e l'art. 10 della legge sullo stato civile lasciano intatta la questione della validità del matrimonio celebrato da due cittadini italiani innanzi ad un regio agente diplomatico, non ostante la presenza, nel luogo della sede della Legazione, di un ufficiale consolare italiano; la quale questione è assolutamente nuova tanto nella giurisprudenza che nella dottrina di tutti gli Stati. Essi infatti non fanno che affermare, con le consuete espressioni, il principio notissimo, senza prevedere nè risolvere la difficoltà. L'art. 368 dice bensì essere in facoltà dei cittadini di far ricevere gli atti di stato civile dai regii agenti diplomatici o consolari; ma quella facoltà non si riferisce già alla scelta fra l'agente diplomatico e il consolare, ma ponendo in relazione quell'articolo coll'art. 100, alla scelta, per la ce-

lebrazione del matrimonio, fra l' ufficiale locale e i regî agenti diplomatici o consolari.

È fuor di dubbio che se l'art. 368 concede tale scelta, non nega però un'altra scelta, quella cioè di poter ricorrere pel matrimonio di italiani all'estero tanto agli agenti diplomatici quanto agli ufficiali consolari, avendo il legislatore parlato degli uni e degli altri, per cui i cittadini che vogliono contrarre matrimonio in paese estero, ove esiste un agente diplomatico e un ufficiale consolare, hanno facoltà, di rivolgersi al primo, anzichè al secondo. Non avrebbero siffatta facoltà qualora il legislatore si fosse limitato a dire che i cittadini, per far ricevere gli atti di stato civile, non possono rivolgersi ad altro agente che a quello consolare. L'avere invece anche parlato, ed in primo luogo, degli agenti diplomatici dimostra chiaramente che furono resi liberi i cittadini di rivolgersi a loro volontà, tanto all'agente diplomatico, quanto al console.

Come pertanto la moglie che acconsentì col marito a rivolgersi al primo, anzichè al secondo, che è suo collaboratore, valendosi della facoltà loro concessa dall'art. 368 del Cod. civ., può essere ammessa ad impugnare la validità del celebrato matrimonio, per non essere stato scelto il secondo? Il primo era competente al pari del secondo, in virtù dello stesso articolo; perciò la sposa non poteva invocare l'art. 104, il quale attribuisce agli sposi il diritto di impugnare il matrimonio celebrato dinanzi ad un uffiziale non competente dello stato civile. Ad ogni modo, anche quando fosse stato incompetente, giusta l'ultimo capoverso dello stesso articolo, come decise la Corte d'appello, in parziale riparazione del pronunziato dei primi giudici, per essere decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio, dovrebbe dichiararsi tardivamente proposta l'azione della moglie, e, come tale, inammissibile.

Forsechè un matrimonio ecclesiastico, che si deve celebrare presso il parroco di uno degli sposi, dovrà essere dichiarato nullo perchè essi

lo celebrarono presso il vescovo della diocesi cui appartengono? Il diritto del parroco ad assistere alla celebrazione del matrimonio deve cedere davanti al diritto preeminente del vescovo, che è il parroco dei parroci. Nella stessa guisa il diritto dell'ufficiale consolare deve cedere davanti al diritto dell'agente diplomatico, sotto la cui dipendenza gerarchica trovasi il console, il quale, come già si disse, non è che un suo collaboratore, avendo il legislatore, con parlare anzi tutto del primo, accordata ad esso una prevalenza sull'altro, salva la facoltà ai contraenti, se lo credano conveniente, di rivolgersi al secondo. Non essendosi serviti di tale facoltà, non può uno citare l'altro contraente affine che sia dichiarato nullo il matrimonio dai medesimi contratto.

Fu eziandio invocato l'art. 46 del predetto regolamento diplomatico del 1870 così concepito:

« Oltre alle attribuzioni d'indole politica ad essi specialmente affidate, gli ufficiali diplomatici, se richiesti, ed *in assenza di un ufficiale consolare nel luogo di loro residenza*, disimpegnano altresì funzioni amministrative, e quelle di notai e di *ufficiali dello stato civile* rispetto ai nazionali, uniformandosi alle leggi e ai regolamenti in vigore nel Regno, e segnatamente alla legge consolare e al regolamento ad esso relativo ».

Osservò benissimo il Tribunale di Roma;

« Pare al Tribunale che questa disposizione regolamentare non tolga nè modifichi o restringa la competenza diplomatica stabilita dal Codice civile, dalla legge sullo stato civile e dalla legge consolare, che abbia e possa avere soltanto carattere e valore di norma amministrativa e di ordine. Infatti il decreto del 1870 non ebbe lo scopo di delimitare, innovando alle precedenti leggi, le funzioni diplomatiche, ma unicamente di regolare le modalità del loro andamento e migliorare la condizione del personale. Ciò è detto testualmente nel decreto e si desume da tutto l'insieme delle disposizioni ».

« Ove poi « soggiunse il Tribunale » si volesse dare all'art. 46 un valore diverso, nel senso che si sia inteso proclamare l' incompetenza dello agente diplomatico, nel caso di presenza sul luogo del regio console, dovrebbesi a quella disposizione negare applicazione, perchè, emanata dal potere esecutivo, costituirebbe una innovazione o una deroga alle leggi innanzi citate ».

È giustissima questa osservazione. Una disposizione emanata dal potere esecutivo, acciò non sia violato il principio della divisione dei poteri, non può derogare alle disposizioni emanate dal potere legislativo. E l'autorità giudiziaria, giusta la legge del 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo, art. 5, non ha l'obbligo di uniformarvisi, disponendo quest'articolo che i Tribunali applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi.

Ad ogni modo il decreto del 1870 non è in opposizione nè coll'art. 368 del Cod. civ., nè coll'art. 10 della legge sullo stato civile, nè coll'art. 42 della legge consolare.

Come bene osservò la Corte d'appello di Roma, tale decreto non fu emanato per dare esecuzione alle disposizioni del Codice civile o del decreto-legge 15 dicembre 1865 o della legge consolare, riguardanti le funzioni di stato civile degli agenti diplomatici o consolari, ma per uno scopo affatto diverso, cioè per l'ordinamento del personale diplomatico. La portata o il significato di quell'articolo non è, a giudizio della Corte, se non che questo, di autorizzare gli ufficiali consolari, allorchè siano richiesti da cittadini italiani a funzionare da ufficiali dello stato civile, quando trovasi presente sul luogo un console, a rifiutarsi, a non aderire cioè alla fatta richiesta, e a rimettere i cittadini innanzi al console, esonerandoli da qualsiasi responsabilità penale per tale rifiuto.

Questo, soggiunse la Corte, è il significato innocentissimo di quell'articolo, che si è arrivato perfino a tacciare di incostituzionalità. Ma

se l'agente diplomatico, non ostante la facoltà di rifiutarsi impunemente, concedutagli da un decreto reale, non si rifiutasse, ed esercitasse, come nel caso concreto, la funzione attribuitagli (notisi bene) *dalla legge* di ufficiale dello stato civile, pur trovandosi nel luogo il console, l'atto da lui compiuto rimarrebbe perfettamente valido così di fronte alla legge, come di fronte al regolamento. A ciascuno, infatti, non può non essere lecito di rinunziare a ciò che è stato introdotto nel suo interesse.

Sono giustissime queste osservazioni. Gli agenti diplomatici hanno una missione alta e d'indole politica, dovendo vegliare alla tutela degli interessi delle loro nazioni *collettivamente prese*. Acciò non siano distratti dall'adempimento del loro dovere principale, il decreto del 1870 li esonerò dall'obbligo di fungere da ufficiali dello stato civile rispetto ai nazionali, sol quando nel luogo di loro residenza esista un ufficiale consolare. Ma da questa disposizione non consegue che essi, quando siano richiesti, quantunque non ne abbiano l'obbligo, rinunziando alla facoltà che hanno di rifiutarsi, non possano esercitare tali funzioni, mentre a siffatto obbligo devono adempiere in mancanza di un console, acciò non si renda obbligatoria agli sposi la regola *locus regit actum*, affinchè cioè essi non siano costretti a ricorrere all'ufficiale dello stato civile locale.

Del resto, nel caso concreto, si è provato, che il Ministro plenipotenziario a Buenos Ayres era anche console generale, e l'unico ufficiale consolare colà residente, essendo stato soppresso col decreto 24 febbraio 1895 il consolato italiano che era stabilito in quella città.

È ben vero che d'altro canto si invocò lo stesso decreto, il quale destinava presso la legazione due vice-consoli di prima categoria, il più anziano dei quali fu incaricato di esercitare le funzioni di *cancelliere* a termini dell'art. 62 della legge consolare, giusta il quale articolo i *cancellieri* che fossero nominati per reale decreto presso le *legazioni*

del Re all'estero avranno *le stesse attribuzioni e le stesse facoltà concesse ai consoli dalla stessa legge.* Parrebbe adunque che le funzioni dello stato civile siano state demandate al più anziano dei vice-consoli destinati presso la legazione di Buenos-Ayres, essendo egli il cancelliere della stessa legazione, La Corte d'Apppello di Roma non esaminò quest'altro lato della questione, essendosi limitata a portare il suo esame sugli articoli 368 cod. civ., 10 decreto del 1865 sullo stato civile, 42 legge consolare, 46 decreto del 1870.

Ma è evidente, che qualora si ponesse la questione anche sull'accennato terreno, si dovrebbe venire alla medesima conclusione. Infatti quel vice console più anziano non si poteva dire il capo di un ufficio consolare, un ufficiale consolare propriamente detto: egli era soltanto un cancelliere della legazione, incaricato di esercitare le attribuzioni e le facoltà concesse ai consoli. Ma da ciò non segue che il capo della legazione, della quale fa parte integrante la cancelleria, non possa esercitare tutte le funzioni che esercitano i suoi dipendenti, i quali, in sostanza, non agiscono che per una delegazione tacita e palese del loro capo, ed altro non sono che suoi collaboratori, come lo sono i consoli.

È quindi fuor di dubbio che il capo della legazione possa, quando che voglia, esercitare personalmente tutte le funzioni demandate al suo ufficio, benchè queste siano abitualmente o per comodo o necessità di servizio, esercitate dai suoi dipendenti.

Pertanto il Ministro italiano a Buenos-Ayres, richiesto da italiani a celebrare il loro matrimonio, avrebbe potuto delegare per la celebrazione il cancelliere, per avere la legge consolare conferito a questi le stesse facoltà e le stesse attribuzioni conferite ai consoli, nella stessa guisa che può un sindaco delegare le funzioni dello stato civile ad un assessore; ma avendo egli avocato a sè l'esercizio di tali funzioni spettanti a lui virtualmente, il matrimonio da lui celebrato non può essere

in alcun modo dichiarato nullo. Dice LAURENT che la solennità del matrimonio consiste nell'intervento di un ufficiale pubblico il quale, in nome della legge, dichiara i due sposi uniti in matrimonio. Essendo la legge l'espressione della volontà nazionale, si deve dire che è dalla società, vale a dire, dalla nazione sovrana che è solenizzato il matritrimonio e gli dà l'esistenza (*Droit civil international*, vol. 4°, 231, p. 446). L'attribuzione di ufficiale dello stato civile è così attribuzione del potere sovrano, tanto è ciò vero che nei matrimonî contratti in Italia il sindaco compie le funzioni di ufficiale dello stato civile, non come capo del Comune, bensì come ufficiale del Governo, e che nei matrimoni contratti all'estero in origine tali funzioni non erano esercitate che dagli agenti diplomatici. Fu soltanto dopo la istituzione dei consolati che esse furono demandate anche ai consoli, i quali le esercitano nel distretto del loro consolato, e nel paese ove risiede un agente diplomatico, quando questi non creda conveniente di esercitarle personalmente.

Per le esposte considerazioni, senza che occorra confutare tutte le obbiezioni fatte dai sostenitori della opinione, giusta la quale un agente diplomatico non può esercitare le funzioni di ufficiale dello stato civile, quando nel luogo della sua residenza esista un ufficiale consolare, sono d'avviso che, su qualunque terreno venga posta la questione, non possa essere risolta che per la validità del matrimonio, di cui si tratta, perchè il Ministro italiano a Buenos-Ayres che lo celebrò era competente a celebrarlo, e fu di preferenza scelto dagli sposi per la celebrazione,

E tralascio di occuparmi delle altre questioni decise dalla Corte d'appello di Roma, essendomi limitato ad occuparmi della principale relativa alla validità del matrimonio contratto a Buenos-Ayres davanti all'agente diplomatico.

Prof. PIETRO ESPERSON.

*
* *

Il Foro Italiano (anno 1902, vol. XXVII, parte prima, pag. 389) pubblica la sentenza della Corte insieme alla seguente nota:

Quantunque le due parole *giurisdizione* e *competenza* siano state talvolta adoperate senza precisarne esattamente il valore, pur nondimeno conviene distinguere accuratamente il significato esatto dell'una e dell'altra quando si voglia eliminare la confusione delle idee cagionata dall'uso indistinto delle due parole, che in sostanza esprimono concetti diversi.

La giurisdizione denota in generale il *potere* attribuito dalla legge a ciascun pubblico funzionario; per lo che la delimitazione della giurisdizione stabilisce in generale il limite del potere stesso. Il legislatore attribuisce, determina e delimita la giurisdizione di ciascun pubblico funzionario; lo che significa che esso costituisce, determina e fissa il *potere* ad esso attribuito. Il legislatore, poi, dopo avere determinato la giurisdizione, regola in qual modo il pubblico funzionario deve esercitare il potere a lui attribuito in rapporto alle persone, al territorio e alle materie da lui specificate. Così egli stabilisce la competenza, per lo che, come disse opportunamente CARRÈ, la competenza costituisce il limite della giurisdizione (CARRÈ, *Leggi della competenza*, tomo I, p. 465). Si deve quindi ritenere in massima che la giurisdizione è il complesso delle attribuzioni ed il limite del potere spettante secondo la legge al funzionario. La competenza è il regolamento dello sviluppo delle attribuzioni ed il limite dell'esercizio delle medesime.

La distinzione che noi abbiamo fatta sussiste a riguardo di ciascun pubblico funzionario. Essa nacque rispetto a quelli dell'ordine giudiziario quando la potestà di giudicare fu attribuita al magistrato per legge, dal che derivò la sua giurisdizione, vale a dire la *potestas cognoscendi*

et decidenti causam. E così CUJACIO intese e definì la giurisdizione « *Notio, sive statuendi, pronuntiandive potestas, quae iure magistratus competit* » (CUJACIUS, *In tit. de jurisdictione*, c. 2). Conseguentemente non fu reputata sentenza il pronunciato di colui che non aveva giurisdizione. « *Extra territorium jusdicenti impune non paretur. Idem est, et si supra jurisdictionem suam velit jus dicere* (L. 20, *Dig. De jurisdic.* 2, 1). *Qui neque jurisdictioni praeest...... judex esse non potuit* » (L. 81, Dig. *de judiciis*, V, 1). Quando in prosieguo fu poi stabilita la gerarchia dei magistrati, non bastò ricercare se il giudice avesse oppur no giurisdizione, ma determinato l'esercizio della potestà giudiziaria rispetto al territorio, alle persone ed alla materia delle controversie, fu mestieri altresì investigare se il giudice esercitasse il suo potere secondo le regole che stabilivano lo sviluppo delle sue attribuzioni in rapporto delle persone tra le quali la controversia si agitava : « *de quantitate ad jurisdictionem pertinente quaeritur* » (L. 19 Dig. *de jurisd.*), se, *quantitas intra jurisdictionem judicantis sit* (L. 11, Dig. *de jurisd.*). Nacque così l'idea della competenza, che fu una determinazione del concetto di giurisdizione.

La Corte di appello di Roma, nella causa decisa con l'annotata sentenza, chiamata ad esaminare se il matrimonio celebrato a Buenos-Ayres dinanzi all'agente diplomatico italiano dovesse reputarsi inesistente per la mancanza del funzionario investito secondo la legge della potestà di fungere come ufficiale di stato civile, o se dovesse soltanto reputarsi annullabile per avere il medesimo esercitato il suo potere violando le regole sancite a riguardo della sua competenza, si è fondata con grande maestria sull'esatta distinzione dei due concetti.

La Corte, censurando su questo punto la sentenza del Tribunale (sent. 18 settembre 1901, *Foro it.*, 1901, I, 1324, con nota dell'avvocato G. ESCOBEDO), ebbe ragione di osservare che il matrimonio deve reputarsi nullo o del tutto inesistente quando il pubblico funzionario,

che ricevè il consenso, sia carente di giurisdizione, nel qual caso, mancando il requisito per dar vita al matrimonio secondo la legge, l'atto è destituito di ogni forza giuridica, è del tutto inesistente come atto di stato civile. Nella stessa guisa che i Romani avevano detto con esatti criterii che non poteva reputarsi sentenza il pronunciato di colui che non avea giurisdizione, così non potrebbe reputarsi matrimonio il negozio posto in essere mediante il reciproco consenso prestato dagli sposi dinanzi a colui che mancasse del potere attribuito dalla legge di ricevere come pubblico funzionario il consenso pel matrimonio. E' evidente che il *defectus potestatis* debba rendere nullo e giuridicamente inesistente l'*id quod actum est.*

Quando invece il funzionario pubblico non possa reputarsi carente di giurisdizione, ed abbia esercitato le funzioni a lui spettanti secondo la legge, ma senza osservare le norme sancite dal legislatore per regolare l'esercizio del potere di lui in rapporto o col territorio o colle persone contraenti, l'atto di stato civile non potrebbe certo reputarsi inesistente, ma soltanto annullabile, in conformità delle norme stabilite dal legislatore medesimo per l'inosservanza delle regole circa la competenza.

La Corte d'appello di Roma è arrivata a tale conclusione ritenendo in principio che rispetto all'agente diplomatico, il quale abbia celebrato il matrimonio non ostante che nella medesima località si trovava il console, non si verifichi il *defectus potestatis,* la mancanza di giurisdizione. Lo che ha giustamente ritenuto per le ragioni che svolgiamo in seguito.

Era naturale poi che essendo esclusa la mancanza dell'ufficiale dello stato civile, la Corte dovesse ritenere che non potesse essere il caso di addurre l'inesistenza del matrimonio e la sua nullità assoluta, e che conseguentemente, se pure potesse dedursi l'incompetenza del funzionario, dovesse essere applicata la regola sancita all'art. 104 cod.

civ., che stabilisce la sanatoria del difetto di competenza in seguito alla decorrenza del termine fissato per l'esercizio dell'azione di annullamento.

Il legislatore in materia tanto grave, quale è il matrimonio ha determinato con saggia precisione agli articoli 1 e 10 del decreto-legge 15 novembre 1865, quale sia il funzionario pubblico cui spetti il potere di ricevere il consenso pel matrimonio e che deve essere reputato ufficiale dello stato civile.

Art. 1. « Il sindaco, o chi ne fa le veci, è l'ufficiale dello stato civile. »

Art. 10 « Adempiono alle funzioni di ufficiale dello stato civile nei casi speciali determinati dalla legge:

« I regi agenti diplomatici e consolari, e gli ufficiali che ne fanno le veci;

« I commissarî di marina sui bastimenti della regia marina ed i capitani o padroni sui bastimenti di privata proprietà, o coloro che ne fanno le veci;

« Gli impiegati specialmente designati dai regolamenti militari. »

Il legislatore dice « nei casi speciali determinati dalla legge, » e rispetto agli agenti diplomatici o consolari il caso speciale è determinato all'art. 368 cod. civ., il quale dispone che essi possono fungere da ufficiale di stato civile, quando i cittadini italiani si trovano fuori del Regno, ed intendono far ricevere l'atto di matrimonio dal regio agente diplomatico o consolare. Riesce quindi evidente che soltanto i funzionari tassativamente designati nei due articoli sono quelli ai quali è attribuito il potere o la giurisdizione di fungere come ufficiale di stato civile.

Il legislatore ha inoltre regolato, con le disposizioni sancite nel codice civile e nelle leggi speciali, l'esercizio della funzione ad essi attribuita. Nel codice civile ha determinato la competenza del sindaco all'art. 93 ed ha regolato le conseguenze della contravvenzione all'ar-

ticolo 104. Rispetto agli agenti diplomatici o consolari esso ha regolato la competenza all'art. 368.

I detti funzionarî possono fungere come ufficiali di stato civile rispetto soltanto ai cittadini italiani, che trovandosi fuori del Regno ed intendendo unirsi in matrimonio, vogliono far ricevere la loro dichiarazione dall'agente diplomatico o consolare. In tal guisa il patrio legislatore ha provveduto alla retta applicazione della massima sancita nelle disposizioni generali all'art. 9 cod. civ., che concerne le forme degli atti. Egli stabilisce in principio di quell'articolo che le forme estrinseche degli atti tra i vivi devono essere determinate in conformità della legge del luogo in cui gli atti siano fatti. Tenne presente però la dottrina tanto concordemente accettata dai giuristi medioevali e da quelli dei nostri tempi, che cioè la regola *locus regit actum* non ha valore imperativo, ma che deve bensì ritenersi stabilita in favore delle parti che fanno l'atto in paese straniero; per lo che deve ognora reputarsi in facoltà delle medesime, quando siano cittadini dello stesso Stato, di osservare le forme prescritte dalla loro legge nazionale. Il patrio legislatore conseguentemente dispose all'art. 368 che è *in facoltà* degli italiani che si trovino fuori del Regno di far ricevere l'atto di matrimonio dagli agenti diplomatici o consolari osservando le forme stabilite dal codice patrio, nella stessa guisa che gli stranieri cittadini dello stesso paese, che celebrino il matrimonio, in Italia, possono osservare le forme prescritte dalla loro legge nazionale celebrandolo davanti l'agente consolare o diplomatico della loro patria.

Il legislatore ha voluto regolare inoltre come l'ufficiale dello stato civile deve funzionare, e vi ha provveduto rispetto al sindaco colle disposizioni sancite nel codice civile nel capo IV del titolo V, che concerne la celebrazione del matrimonio, e nel titolo XII, che concerne gli atti dello stato civile. Rispetto agli agenti diplomatici o consolari vi ha provveduto con le disposizioni sancite agli art. 39 42 della legge

consolare del 15 agosto 1858, che fu promulgata in tutte le provincie del Regno col R. D. 28 gennaio 1866.

Conviene ora avvertire che il 29 settembre 1870 fu pubblicato il decreto concernente il personale addetto alle legazioni, col quale fu provveduto a regolare l'esercizio delle loro funzioni. L'art. 46 del medesimo così dispose: « Oltre alle attribuzioni d'indole politica ad essi specialmente affidate, gli ufficiali diplomatici, *se richiesti*, ed in assenza di un ufficiale consolare nel luogo di loro residenza, disimpegnano altresì funzioni amministrative, e quelle di notaio e di ufficiali di stato civile rispetto ai nazionali, uniformandosi alle leggi ed ai regolamenti in vigore nel Regno, e segnatamente alla legge circa l'ordinamento del servizio consolare ed al regolamento ad essa relativo ».

La controversia sollevata nella causa attuale fu fondata precisamente su tale articolo 46. Si pretendeva che essendo stato disposto che gli ufficiali diplomatici non possono disimpegnare la funzione di ufficiale di stato civile che in assenza di un ufficiale consolare, si debba reputare nullo il matrimonio celebrato a Buenos-Ayres dinanzi al Ministro italiano, perchè egli non poteva ricevere il consenso pel matrimonio, mentre non era assente l'ufficiale consolare nel luogo di sua residenza. Tale gratuita affermazione non era altro che la conseguenza della confusione fatta tra giurisdizione e competenza; tra il potere spettante al funzionario secondo la legge di fungere come ufficiale di stato civile ed il disimpegno delle sue funzioni come tale, governato secondo il regolamento e secondo il decreto.

La Corte, confermando su questo punto la ricordata sentenza del Tribunale, ha respinto l'istanza fondandosi sui più giusti principii e mettendo in evidenza la fallacia dell'argomentazione degli istanti.

Conviene infatti considerare che il decreto in parola ha il carattere proprio dell'atto amministrativo, quello cioè di regolare lo sviluppo e l'esercizio delle funzioni attribuite secondo la legge ai funzionarii; per

lo che esso deve ritenersi completamente nell'orbita in cui devono stare gli atti di alta amministrazione. Se mai il potere esecutivo avesse inteso mediante decreto modificare la legge, tale atto inconsulto non avrebbe certo potuto avere autorità dinanzi ai magistrati, essendochè il potere esecutivo non può mai invadere il campo del potere legislativo e modificare la legge, ed i magistrati alla lor volta devono ritenere mancante di ogni forza giuridica la disposizione del decreto in opposizione colla legge.

Nel fatto però, a chiunque legga attentamente il mentovato decreto e la disposizione speciale dell'articolo 46, deve riescire evidente la vacuità della discussione sulla costituzionalità od incostituzionalità dell'atto, essendochè in sostanza il potere esecutivo non intese e non fece altro, fuorchè quello che aveva diritto di fare, di regolare cioè la distribuzione del lavoro tra le persone addette alla legazione e determinare come esse devono *disimpegnare* le funzioni loro spettanti secondo la legge. Nel titolo I si trovano infatti le norme per la nomina degli agenti diplomatici, per gli assegni, le promozioni, le indennità. Nel titolo II le norme circa la reggenza in mancanza del titolare della legazione. Nel titolo III le norme per il disimpegno delle funzioni appartenenti agli agenti diplomatici e la distribuzione del lavoro fra gl' impiegati addetti alle legazioni. Ed è precisamente in questo titolo che trovasi l'articolo 46, il quale non modifica in nulla nè il codice civile nè la legge dello stato civile, che attribuiscono all'agente diplomatico o consolare il potere di fungere da ufficiale di stato civile, ma regola bensì il disimpegno delle funzioni affidate all'agente diplomatico come ufficiale di stato civile.

Il cennato articolo dispone precisamente così: « *Se richiesti, disimpegnano*, oltre le funzioni politiche, altresì le *funzioni di ufficiale di stato civile* rispetto ai nazionali in assenza di un ufficiale consolare ». Si noti attentamente l'espressione. Non si parla di *potere*, nè si modifica

la disposizione sancita dall'art. 10 della legge sullo stato civile. Non si parla di competenza, nè si modifica l'art. 368 cod. civ. Si ritiene invece che gli agenti diplomatici possono essere *richiesti;* laonde si fa salva la facoltà dei cittadini di far ricevere l'atto di matrimonio dall'agente diplomatico o dall'agente consolare.

A che si provvede dunque? al regolamento del disimpegno della funzione. Si noti infatti l'espressione: « Essi disimpegnano le funzioni di ufficiale di stato civile rispetto ai nazionali in assenza di un ufficiale consolare ».

Dice quindi esattamente la sentenza che il significato di quella disposizione si è che quando l'agente diplomatico sia richiesto da un cittadino a disimpegnare la funzione di ufficiale di stato civile, e trovasi sul luogo un console, egli è autorizzato in forza del decreto a rifiutarsi ed a rimettere i cittadini innanzi al console, e che deve ritenersi esonerato da qualsiasi responsabilità per tale rifiuto, vale a dire che non incorrerebbe nelle penalità stabilite dagli art. 98 e 126 cod. civile. La Corte respinse quindi con ragione la domanda di nullità del matrimonio celebrato a Buenos-Ayres dinanzi al Ministro italiano, il quale avvalendosi del suo diritto di rinunziare a ciò che il decreto aveva stabilito nel suo interesse (di rimettere cioè i cittadini innanzi al console), procedè invece egli stesso alla celebrazione del matrimonio, come ne avea il diritto ed il potere secondo la legge.

Prof. P. Fiore.

***

La domenica giudiziaria (Napoli, 23 marzo 1902, n. 12) pubblica il seguente articolo:

Una sentenza recentissima della Corte di Appello di Roma, nella controversia *Rosselli-Intrigila* (1), divenuta oramai interessante sia per la elegante e novissima quistione, sia per il grado sociale delle parti, ha accettato completamente le acute e dotte ragioni dell'Intrigila espresse nell'allegazione, che può dirsi una monografia, redatta dai difensori proff. *Arcoleo* e *Grippo;* ed ha ritenuto, confermando, in tesi generale, il pronunziato di prima istanza, che « il matrimonio, contratto all'estero, di-
« nanzi all'agente diplomatico italiano, pur essendo presente sul luogo il
« console o l'agente consolare, è valido, nè può in alcun modo impugnarsi. »

La domanda giudiziaria della Rosselli, perchè fosse dichiarato nullo il matrimonio da lei contratto coll'avv. Intrigila, a Buenos-Ayres, dinanzi il Ministro plenipotenziario d'Italia, per le ragioni, che le funzioni di Stato civile, di regola, appartenevano al console, e solo in assenza di lui, erano estese anche all'agente diplomatico, sollevò un dubbio, che pareva prendesse serie proporzioni, perchè, mentre da una parte egregi cultori di diritto internazionale, come il *Fiore*, il *Cimbali*, il *Pierantoni* ed altri si erano pronunziati per la *validità* del matrimonio in tal modo contratto; qualcuno, come il *Fusinato*, si era assolutamente dichiarato per la negativa.

La questione — a dir vero — dopo la lettura dei varii pareri e della sentenza di prima istanza, a me parve di non difficile risoluzione; perchè il fondo della questione si riduceva a questo semplicemente; se, cioè, l'art. 46 del R. Decreto 28 novembre 1870, avesse avuto efficacia di derogare ad altre disposizioni legislative e di abrogare non solo l'ar-

(1) 1ª Sez., est. Mossa — Rosselli avv. Gallo, Villa, Fortis) - Intrigila (avv. Arcoleo, Grippo, Nocito).

ticolo 368 cod. civ.; ma ancora gli articoli 10 del decreto legge 15 novembre 1865 e 42 della legge consolare 15 agosto 1858, promulgata il 28 gennaio 1866. Imperocchè mentre il primo di questi tre ultimi articoli dava « facoltà ai cittadini che si trovano fuori del Regno, di far ricevere gli atti di nascita, di matrimonio e morte dai regi agenti diplomatici o consolari, » e gli altri investivano in modo formale sia gli agenti diplomatici, che quelli consolari, di tutte le funzioni di ufficiale di Stato Civile: l'art. 46 del R. Decreto suddetto, pur riconoscendo le funzioni di ufficiale di Stato Civile all' agente diplomatico, pare le delimitasse a questi due presupposti: richiesta delle parti ed assenza di un ufficiale consolare nel luogo di residenza. E dico pare, perchè la dizione dell'articolo incriminato non certo brilla di troppa chiarezza.

Era la quistione — ormai divenuta bizantina nella dottrina, dopo gli efficaci scritti dell'IELLINEK (1), e dell'ARNDT (2), in Germania, e dei professori CAMMEO (3) e CODACCI-PISANELLI (4), in Italia — se un decreto, il quale non sia emesso per dare esecuzione ad una legge; ma per fini perfettamente diversi, cioè per l'ordinamento interno del personale diplomatico, possa distruggere di un tratto norme di leggi fondamentali; e tutto questo, poi, in materia di regolamento di competenza; dove è risaputo, che solo la legge e niente altro che la legge abbia forza di derogarvi (5).

Ora la Corte di appello romana ha ribadito questo principio; e colpendo nel vivo la questione, ha fatto a sè stessa questa domanda:

(1) IELLINEK. *Gesetz und Verordnung.* — Freiburg, 1887.
(2) ARNDT. *Gesetz u. Verordnung.* — Berlin, 1884.
(3) CAMMEO. *Della manifestazione della volontà dello Stato* — nel Manuale di Orlando. — Milano, 1898.
(4) CODACCI-PISANELLI. *Legge e regolamento.* — Napoli, 1858.
(5) Così il PISANELLI: « La competenza è la misura secondo la quale la giurisdizione è distribuita dalla legge tra i varii magistrati ». Cfr. pure: PIERANTONI, *Parere*, n. 15; CIMBALI, *Il matrimonio dinanzi agli agenti diplomatici* pag. 54; FIORE, *Se un R. Agente diplomatico possa esercitare le funzioni di ufficiale di Stato Civile ecc.*, pag. 10, e segg.

Qual'è il vero portato dell'art. 46 del regolamento citato, di fronte agli art. 368 del cod. civ., 10 del decreto legge, e 42 della legge consolare? In altri termini: può quell'articolo derogare a leggi fondamentali, ed abrogare una *facoltà*, che, appunto perchè data da una legge fondamentale, diventa un vero e proprio *diritto subbiettivo* del cittadino dimorante all'estero? E la Corte medesima, con una locuzione semplice, ma che rivela la profonda dottrina di chi ha emesso quel pronunziato, ha risposto: No! — No: perchè quell'articolo, nelle sue modeste funzioni regolamentari interne, emanato, non dal potere legislativo; ma dal potere esecutivo, non può volere, nè vuole il disconoscimento di un diritto subiettivo (1).

Il significato innocentissimo di quell'articolo — dice la Corte — il quale si è arrivato per fino a tacciare d'*incostituzionalità* — è, nè più, nè meno, che questo:

« Poichè gli agenti diplomatici e consolari, residenti nello stesso « luogo, erano dalla legge chiamati contemporaneamente ad esercitare « le funzioni di ufficiale dello Stato Civile rispetto ai nazionali, che si « trovano nel luogo di loro residenza; e, poichè l'agente diplomatico « rifiutandosi a celebrare un matrimonio, quando l'ufficiale consolare « non era assente, poteva incorrere nelle penalità stabilite dagli art. 98 « e 126 del codice civile, il legislatore, o meglio, il *potere esecutivo*, « in vista del carattere preminentemente politico delle attribuzioni degli « agenti diplomatici, e preminentemente amministrativo delle attribu- « zioni dei consoli e degli agenti consolari, ha detto ai primi: Se voi « siete richiesti da cittadini italiani a funzionare da ufficiali dello stato « civile, quando trovasi presente sul luogo un console, vi autorizzo a « rifiutarvi e a rimettere i cittadini innanzi al console, esonerandovi da « qualsiasi responsabilità per tale rifiuto. »

(1) Questo concetto è espresso diffusamente nel Cammeo, *Op. cit.*, n. 82 e segg.

Ed in vero, poteva avvenire e sarà anche avvenuto, che cittadini italiani, all'estero, — per una di quelle solite *americanate* — pensassero meglio di presentarsi in pompa magna, non al console o all'agente consolare, persone di rango minore, ma direttamente al ministro e lo invitassero ad unirli in matrimonio, distogliendolo così dai gravi e delicati affari diplomatici, cui era intento. Nè il ministro, a una tale richiesta, poteva impunemente rifiutarsi, quando contro il suo rifiuto vigevano le sanzioni degli art. 93 e 126 del codice civile.

Ciò dovette parere al potere esecutivo un inconveniente da eliminare; onde la necessità di dare al ministro un mezzo, un espediente, per potersi sottrarre alle opportune ed inopportune richieste dei concittadini, senza incorrere nelle sanzioni suddette, quando sul luogo stesso fossero presenti, o il console o un agente consolare. Questo espediente, senza dubbio, fu la redazione dell'articolo 46 del citato R. decreto.

Ma che questo articolo, da un mero espediente liberatorio, lo si è voluto mutare, di colpo, e come per forza magica, in una deroga a tutto un andamento di cose; ed a cagion del quale si è creduto spogliare un funzionario da un'attribuzione, di cui fu investito da leggi fondamentali, è tale un errore giuridico, che ci facciamo le più grosse meraviglie nel vedere che professori, come il *Fusinato*, abbiano potuto indugiarvisi.

Nè certo, accettando questa dottrina — la sola conforme alla volontà della legge — si viene a menomare il così detto principio di *unicità* del funzionario di stato civile; principio, che si dice voluto dalle leggi italiane.

È innegabile — innanzi tutto — che l'agente diplomatico sia investito della funzione di ufficiale di Stato Civile; anzi la storia e la dottrina pare accertino proprio questo, che una tale attribuzione, in

origine non investisse che solo i diplomatici (1) Così Winquefort, Bynkerstoeck, Vattel, Kluber, Martens, Laurent, Calvo, Gareis, Fiore ecc., e che se poi, col decorrere dei tempi, questa attribuzione la si volle estesa anche ai consoli, fu solo per agevolare i nazionali all'estero, onde non fossero obbligati a recarsi nella capitale, ove risiedeva l'Ambasciatore, per compiere, presso di lui, gli atti di Stato Civile. Ma questa estensione non significò mai spodestamento dei primi ed investitura dei secondi. Gli scrittori di diritto internazionale, di tutti i tempi e di tutti i luoghi, hanno proprio dichiarato questo, e tengono a riconoscere negli agenti diplomatici, rispetto ai nazionali, la qualità di ufficiali di Stato Civile, senza restrizione o limitazione di sorta (2).

Ora, il principio della unicità — dice la dottrina e conferma la sentenza romana — non risulta, almeno fino al 1870, stabilita da alcuna legge; anzi le nostre leggi sanzionano invece, non il principio della unicità dell'uffiziale; bensì quello della unicità dell'uffizio, che è tutta altra cosa. La unicità di una data funzione amministrativa o giudiziaria non esclude la pluralità delle persone destinate ad esercitarla, anche contemporaneamente, nello stesso luogo; tutto sta a subordinare queste persone ad un unico capo ed a dividere e coordinare il loro funzionamento in modo che l'opera dell'uno non contraddica, nè intralci quella dell'altro, e tutte si armonizzino tra loro. E questo appunto avviene nel caso in quistione; perchè — non fosse altro — facendo capo tutti gli atti di matrimonio, celebrati dagli agenti esterni a quell'uffiziale di Stato Civile, che nel Regno sarebbe stato competente a riceverli, quasi fossero, gli agenti esterni, delegati di lui (art. 368 cod. civ.); quel tale

(1) Si tenga presente il così detto *dritto di cappella* o di *culto*, devoluto ai diplomatici; quel diritto, cioè, di costruire nella Legazione una cappella, ove celebrare i matrimoni e ricevere gli atti relativi.

(2) Così Esperson. *Dritto diplomatico*, vol. I, pag. 216 n. 349; Fiore. *Agente diplomatico*, nel *Digesto*, v. pag. 896; Pierantoni *Op. cit.*, n. 11, pag. 31; Cimbali, *Op cit.*, pag. 27; La Pegna. *Sulla validità ecc.*, pag. 3 dell'estratto.

principio di unicità, che tanto sta a cuore all'avv. ESCOBEDO (1) è mantenuto saldo nella pluralità e indipendenza dei funzionari, che vi concorrono.

La sentenza, adunque, della Corte di merito romana, con uno svolgimento logico e stringente, ha dato fondo alla questione; ed ha ancora una volta, con la sua autorevole parola, insegnato, che non è giusto sostenere, con sofismi capziosi, veri assurdi giuridici; e che la santità del vincolo coniugale, tanto gelosamente protetto dal legislatore, non può distruggersi impunemente e così alla leggiera, con una erronea interpretazione di una disposizione regolamentare.

AVV. VINCENZO MOLA.

***

La *Temi Romana* (Aprile-Maggio 1902 fasc. IV-V, pag. 160) alla sentenza della Corte di Appello di Roma fa seguire questa nota:

Nel fascicolo VIII del 1901 della *Temi romana* pubblicammo la dotta sentenza del Tribunale sulla stessa questione con un accurato e pregevole commento dell'egregio avv. G. B. Cancani, e che abbiamo visto riprodotto anche da altri giornali (*Sinossi giuridica*, fasc. 179, aprile 1902).

Com'era facile prevedere, la sentenza della Corte di appello di Roma, sopra trascritta, non ha potuto fare di meno di confermare la sentenza dei primi giudici che già avevano riconosciuto nel r. agente diplomatico la facoltà di esercitare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di celebrare all'estero il matrimonio tra due cittadini, non

(1) ESCOBEDO. *Nota* nel *Foro Italiano*. Anno 1902.

ostante che si fosse trovato nello stesso luogo un ufficiale consolare, ma ha aggiunto alcuni nuovi argomenti in favore della validità del matrimonio ed ha corretto qualche pecca del primo giudicato.

Così la Corte con grande maestria ha rilevato la esatta distinzione tra *giurisdizione* e *competenza*, e censurando su questo punto la sentenza del Tribunale, ha ragione di osservare che il matrimonio deve reputarsi *inesistente* quando la persona che ricevette il consenso sia carente di giurisdizione, nel qual caso, mancando il requisito per dar vita al matrimonio secondo la legge, l'atto è destituito di ogni forza giuridica, è del tutto inesistente come atto di stato civile. Quando invece il funzionario pubblico non possa reputarsi carente di giurisdizione, ma abbia esercitato le funzioni senza osservare le norme sancite dal legislatore per regolare l'esercizio del potere di lui in rapporto o col territorio o colle persone contraenti, l'*atto* di stato civile non potrebbe certo reputarsi inesistente, ma soltanto *annullabile*, in conformità delle norme stabilite dal legislatore medesimo per l'inosservanza delle regole circa la competenza.

Ora l'agente diplomatico non può reputarsi *mancante di giurisdizione* se la qualità di ufficiale di stato civile è a lui espressamente attribuita negli art. 368 cod. civ., 10 legge sullo stato civile e 42 legge consolare; se l'agente diplomatico non avesse potuto fungere da ufficiale dello stato civile solo per il fatto della presenza dell'ufficiale consolare nel luogo di sua residenza, egli sarebbe stato solo *mancante di competenza*, perchè la sua *giurisdizione*, l'esercizio del potere attribuitogli dalla legge, sarebbe stato limitato dalla *competenza* di altro funzionario, dall'altra competenza dell'ufficiale consolare.

Per conseguenza giustamente la Corte ritenne che anche nell'ipotesi sostenuta dalla Rosselli si sarebbe dovuta applicare la regola sancita all'art. 104 cod. civ., che stabilisce la sanatoria del difetto di competenza in seguito alla decorrenza del termine fissato per l'esercizio

dell'azione di nullità; sanatoria estesa a tutti i casi d'incompetenza, e non limitata a quella sola territoriale, perchè l'art. 104 cod. civ. non distingue e perchè come eccellentemente disse la Corte « oltre il ter-« ritorio, vi possono essere e vi sono altre condizioni di tempo e di « persona a cui la legge subordina, in dati casi, l'esercizio delle funzioni « spettanti ad una persona, di uffiziale dello stato civile ».

Quanto alla questione di merito rileveremo che mentre il Tribunale aveva esaminato la doppia ipotesi che poteva scaturire dall'art. 46 del regio decreto sull'ordinamento del corpo diplomatico, e cioè che detto articolo non contraddiceva alle disposizioni delle leggi sopra ricordate, e qualora avesse contraddetto « avrebbesi dovuto a quella « disposizione negare l'applicazione, perchè emanata dal potere esecu-« tivo costituirebbe una innovazione e una deroga alle leggi innanzi « citate », alla Corte non parve neppure necessario affacciare questo lontano dubbio ed interpreta, con ogni ragione, l'art. 46 del decreto citato nel senso che esso abbia offerto il modo agli agenti diplomatici di potere esonerasi, solo quando vi sia il console, dall'obbligo di fungere da ufficiali di stato civile, senza perciò rimanere ostacolato l'esercizio del diritto che hanno i cittadini di far celebrare il loro matrimonio dalle autorità nazionali piuttosto che dalle autorità locali straniere. Argutamente poi la sentenza rileva come questa e non altra può essere l'interpretazione dell'art. 46, non essendo possibile supporre che fino al 29 novembre 1870, data del decreto sull'ordinamento del corpo diplomatico, siffatti matrimonii sarebbero stati pienamente validi, « man-« cherebbe, infatti, fino a quel giorno qualsiasi disposizione legislativa « o regolamentare che potesse dar pretesto o appiglio all'azione di « nullità » e nulli invece dopo quel tempo, pur non essendo intervenuta alcuna nuova legge.

La sentenza è opera del valoroso magistrato, il consigliere Mosca.

***

La Giurisprudenza italiana (18 Aprile 1902 Parte 1ª, Sez. 2ª, pag. 182) in nota alla sentenza della Corte, osserva.

V. nel volume precedente, I. 2, 846, la sentenza 18 settembre 1901 del Tribunale Civile di Roma in questa causa. In nota alla medesima esternammo il dubbio che la *incostituzionalità* dell'art. 46 del regolamento diplomatico, affermato in quella sentenza, fosse insostenibile. La Corte di appello viene in suffragio al nostro dubbio, e stabilisce nel vero senso la interpretazione di quell'articolo conciliando la *costituzionalità* del medesimo con la risoluzione della controversia nel modo stesso in cui la decise il Tribunale. Di più la Corte di appello va in diverso avviso del Tribunale circa la esistenza nell'agente diplomatico della qualità di ufficiale dello stato civile, e quindi circa la possibilità di considerare il matrimonio come celebrato da ufficiale *incompetente,* per gli effetti della sanabilità prevista nell'art. 104 Codice Civile. Anche in questa parte la sentenza ci sembra ben motivata.

***

La Gazzetta del Procuratore (17 maggio 1902, numero 43, pag. 511), l'antichissima rivista giuridica napoletana, pubblicando la sentenza della Corte la commenta lungamente nell'uguale senso della *Domenica giudiziaria*, e così incomincia:

I fatti della causa sono oramai un notorio. La stampa tutta se n'è interessata come di una questione capitale per diverse ragioni: principalissima, quella delle funeste conseguenze, che avrebbero avuto luogo

nel consorzio civile, se i tribunali avessero accolta la tesi contraria. Ma, fortunatamente, il temporale è scomparso, come un acquazzone di maggio. Etc....

***

La *Rivista di diritto internazionale e di legislazione comparata* (Napoli 1902, fasc. I-III, pag. 104) in calce alla sentenza della Corte, pubblica la seguente nota:

Come già avvertimmo, commentando la sentenza del Tribunale di Roma del 18 settembre 1901 (vedi in *Rivista*, 1901 fasc. IX e X, pag. 424 il testo del pronunziato con nota del nostro condirettore, avvocato La Pegna), il dibattito accesosi intorno a questa causa è stranissimo, perchè la questione in esame è di una semplicità rudimentale. La sentenza della Corte di Appello, che oggi riferiamo, non ha potuto fare di meno di confermare la sentenza dei primi giudici che già avevano riconosciuto nel regio agente diplomatico la facoltà di esercitare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di celebrare il matrimonio tra due cittadini, nonostante che si fosse trovato nello stesso paese l'ufficiale consolare.

L'unico punto nuovo, su cui insiste il magistrato d'appello, è costituito da un'opportuna e sagace distinzione tra atto inesistente ed annullabile. La controversia, che si era chiamati a risolvere, stava tutta in questo, se cioè il matrimonio celebrato a Buenos Ayres dall'Agente diplomatico italiano dovesse essere reputato *inesistente*, per la mancanza dello speciale funzionario investito della potestà di ufficiale di stato civile, o si dovesse invece ritenere semplicemente *annullabile* per avere lo stesso funzionario ecceduto dai limiti segnati dalla legge alla sua competenza. E la Corte, modificando sotto un tale punto di vista la

interpretazione data dal primo giudice, ha autorevolmente dichiarato che nel caso concreto trattavasi non di atto nullo od inesistente, perchè non mancava un funzionario e perchè l'agente diplomatico non era carente di giurisdizione come ufficiale di stato civile, ma soltanto nella peggiore delle ipotesi poteva parlarsi di *atto annullabile*, perchè il rappresentante diplomatico non aveva seguito quelle norme, che sono state sancite per regolare l'esercizio del suo potere, nei rapporti col territorio e colle persone contraenti.

Senza più insistere sull'argomento crediamo di non poter meglio lumeggiare i limiti della questione principale che riferendo il seguente parere, dovuto ad una delle più lucide e chiare intelligenze fra i giuristi italiani:

« La tesi mi pare indiscutibile. Per me la meraviglia si è, che la tesi contraria abbia potuto trovare dei sostenitori!

« Nei lunghi anni in cui ho avuto l'onore d'insegnare Diritto internazionale nella Sezione Consolare di questa R. Scuola Superiore di Commercio, ho sempre interpretato gli art. 29, 42 della legge nostra consolare nel senso, che l'esercizio delle funzioni di stato civile possono essere esercitate promiscuamente, anche nel medesimo luogo di residenza, così dall'agente diplomatico, come dall'officiale consolare, senza che quest'ultimo possa vantare precedenza sul primo, senza che il console possa erigere una speciale competenza sua.

« Ed oggi che, dalla cattedra di Diritto internazionale, sono passato a quella di Diritto civile, non interpetro diversamente l'articolo 368 cod. civ., dove, a somiglianza di quello che il codice stesso dispone al suo art. 5, a somiglianza ancora di quello che dichiara all'art. 796, si parla di *agenti diplomatici* o *consolari*. Manifestamente si vuol significare, che le funzioni relative sono simultaneamente affidate così agli ufficiali diplomatici, come a quelli consolari; che la libera scelta di

adire gli uni piuttosto che gli altri è lasciata al nazionale che si fa richiedente dell'atto

« Nè a diverso avviso può indurre, io credo, l'art. 46 del regio decreto 29 novembre 1870 sull'ordinamento del c rpo diplomatico. Quell'articolo va interpretato a questo modo: « L'officiale diplomatico « **deve** prestare officio amministrativo, ministero di notaio, funzione « di stato civile, ogni qual volta, nel luogo di sua residenza, manchi « un officiale consolare. L'ufficiale diplomatico **può** prestare quell'of- « ficio, quel ministero, quella funzione. ogni qual volta *ne sia richiesto*, « quando cioè il nazionale si rivolge a preferenza a lui, anzi che al- « l'officiale consolare. »

« Se non si desse all'articolo questa interpretazione, davvero non se ne saprebbe spiegare la locuzione. Se gli agenti diplomatici dovessero agire nel solo caso di mancanza dell'officiale consolare, la frase « se richiesti » non avrebbe senso di sorta alcuna.

« Non possiamo infatti supporre, che il decreto abbia voluto indicare, che gli agenti diplomatici non possono intervenire di loro iniziativa, ma devono aspettare di essere richiesti dalla parte cui interessa. Tale concetto sarebbe il massimo degli assurdi, poichè in tutti gli atti di Stato Civile previsti dall'art. 368, il nazionale italiano ha libera facoltà, tanto di adire l'*ufficiale diplomatico* o *consolare,* quanto di provvedersi davanti l'*autorità competente territoriale* (art. 367): pertanto, così gli agenti diplomatici, come gli ufficiali consolari devono *esser sempre richiesti.* Ma sia pur tutto concesso! Si conceda anche la supposizione barocca più sopra formulata! In quel caso, l'art. 46 non avrebbe mai detto: « *se richiesti*, ed *in assenza di un ufficiale consolare* »: avrebbe soppresso la particella *ed*, dicendo: « *se richiesti in assenza* ecc. ». Pertanto la particella *ed*, preceduta dalla virgola, ha voluto significare che sono due casi distinti: il caso del diplomatico,

che *è richiesto invece del console*; il caso del diplomatico, che *sostituisce il Console assente o mancante.* »

RENATO MANZATO
Prof. di dir. civ. nella Scuola Sup. di Comm. di Venezia
Deputato al Parlamento

*
* *

La Cassazione unica (P. Civ., 1902, p. 63, stampa integralmente il parere del prof. Fiore col seguente richiamo:

Crediamo far cosa grata ai nostri lettori riportando il parere dato dall'illustre prof. Fiore intorno ad una importante controversia trattata recentemente innanzi alla Corte di Appello di Roma e da questa decisa precisamente nel senso conforme al dotto parere che pubblichiamo. (Vedi la sentenza della Corte a pag. 73).

*
* *

La sentenza della Corte è anche riportata dalla *Sinossi giuridica* (1) la quale aveva già pubblicato quella del Tribunale (2) unitamente alla nota dell'avv. Cancani inserita nella *Temi Romana;* è riportata dagli *Annali della giurisprudenza italiana* (3); nella rivista *Diritto e Giurisprudenza* (4); dalla *Rivista Universale di Giurisprudenza e Dottrina* (5), etc...

---

(1) Fasc. 179, comm. art. 104 e 368 c. c.
(2) Fasc. 77, comm. art. 368 c. c.
(3) Firenze 1902, Corti di Appello, p. 167.
(4) Napoli 1902, Parte II, pag. 10.
(5) Roma 1902, fasc. XII e XIII, Parte I, pag 382 e segg., n. 92

PARTE TERZA

Monografie.

In favore della validità del matrimonio sono state, poi, scritte le seguenti dotte monografie:

PASQUALE FIORE, professore di Diritto internazionale nella R. Università di Napoli: *Se un regio agente diplomatico possa esercitare le funzioni di ufficiale di stato civile e celebrare il matrimonio tra due cittadini non ostante che si trovi nello stesso paese l'ufficiale consolare italiano* (Roma, Casa Edit. Italiana, 1902 — Pubblicato ancora dalla *Rivista di diritto internazionale*, Napoli, anno IV, n. 11-12 e dalla *Cassazione Unica*, Parte civile, Roma, 1902, numm. 5 6 pagg. 65 e seg.).

AUGUSTO PIERANTONI, professore di Diritto internazionale nella R. Università di Roma, senatore del regno: *Gli atti di matrimonio ricevuti all'estero dagli agenti diplomatici o consolari* (Roma, Tipografia Elzeviriana, 1901).

EDUARDO CIMBALI, professore pareggiato di Diritto internazionale nella R. Università di Catania: *Il ma-*

trimonio dinanzi agli agenti diplomatici (Roma, Forzani e C. tip. del Senato, 1902).

L'illustre senatore Giuseppe Carnazza-Amari, professore di Diritto internazionale nella R. Università di Catania, si è compiaciuto publicare ancora una monografia pregevolissima sullo stesso argomento, ed io sono lieto di trascriverla per intero e di chiudere tanto degnamente la lunga serie delle autorevoli adesioni di sommi scienziati.

Se un r. agente diplomatico italiano possa celebrare un matrimonio fra due suoi concittadini, malgrado nello stesso luogo si trovi l'ufficiale consolare.

SOMMARIO.

§ 1. Matrimonio tra i sigg. Intrigila-Rosselli.
§ 2. Analogia fra le funzioni diplomatiche e quelle consolari.
§ 3. Indole degli agenti consolari.
§ 4. Ufficî comuni degli ufficiali diplomatici e di quelli consolari.
§ 5. Fra questi ufficî comuni è quello di ufficiali dello stato civile.
§ 6. Questo principio è ammesso nelle leggi italiane.
§ 7. È adottato da varî Stati e dalla dottrina.
§ 8. Facoltà di far ricevere all'estero gli atti dello stato civile dall'autorità del luogo o dagli ufficiali diplomatici o consolari.
§ 9. Non si ha facoltà di scegliere fra il Ministro e il Console.
§ 10. Ma la competenza degli ufficiali diplomatici o consolari rimane identica.
§ 11. Le funzioni degli agenti diplomatici e quelle degli ufficiali consolari non sono di indole diversa.
§ 12. Non è assurdo che due funzionarî disimpegnino lo stesso ufficio.
§ 13. L'ufficio dello stato civile non ripugna alle funzioni diplomatiche.
§ 14. Conseguenze.
§ 15. Art. 46 dell'ordinamento diplomatico.
§ 16. Significato della parola « assenza. »
§ 17. L'art. 46 sarebbe in opposizione alla legge.
§ 18. Non è un compimento dell'art. 368 cod. civ.
§ 19. Significa che l'ufficiale diplomatico ha facoltà di rifiutarsi.

§ 1°. — Nel 15 novembre 1896 il signor Benedetto Intrigila e la signorina Ada Rosselli si unirono in matrimonio in Buenos-Ayres, dinanzi il Ministro plenipotenziario di S. M. il Re d'Italia, con le formalità prescritte dalle leggi italiane. L'atto di matrimonio fu regolarmente trascritto in Roma nei registri dello stato civile del 1897. Nel 26 giugno 1901 la moglie impugnò la validità di tal matrimonio, adducendo che l'agente diplomatico italiano non aveva giurisdizione a celebrarlo, trovandosi nella stessa sede l'agente consolare, perchè, in lui, la fun-

zione di ufficiale dello stato civile esiste nel solo caso che manchi nello stesso luogo l'agente consolare. Tanto il Tribunale civile, con sentenza del 18 dicembre 1901, quanto la Corte d'appello di Roma, con sentenza del 3-4 marzo 1902, respinsero la impugnazione, e proclamarono la validità di quel matrimonio.

Invitato a dare il mio parere su tal controversia, mi permetto di fare le seguenti osservazioni:

§ 2°. — Le funzioni degli agenti diplomatici, quelle degli ufficiali consolari, se bene distinte, hanno fra loro una grande analogia, per quanto spesso si completino vicendevolmente e talvolta si confondano. Ciò è tanto vero, per quanto, per il decreto reale del 5 febbraio 1882, i giovani ammessi alla carriera diplomatica e consolare hanno comune l'obbligo di frequentare la scuola diplomatica, istituita con quel decreto presso il Ministero degli affari esteri; più volte si è proposto che si faccia unica carriera di quella diplomatica e di quella consolare (1). L'ufficio centrale del Senato, nel progetto di legge del 1892 per la legge consolare, art. 10, propose che i consoli generali, i consoli ed i vice-consoli siano nominati « previa proposta del capo della legazione che è « nello Stato ove debbono esercitare l'ufficio, o della legazione più vi- « cina. » I consoli poi, per delegazione, possono esercitare funzioni diplomatiche (2), gli ufficiali diplomatici esercitano quelle consolari dove non sono consolati (3). In Levante e in America sono consoli con patenti diplomatiche e diplomatici con patenti consolari. I consoli in Italia hanno l'obbligo d'uniformarsi alle istruzioni ed agli ordini degli agenti diplomatici (4). In caso di disparere tra la legazione ed il consolato circa

(1) V. *Relazione dell'ufficio centrale del Senato del Regno del senatore Pierantoni* del 16 febbraio 1892, p. 8.

(2) Art. 20 della *Legge consolare 15 novembre 1865*, n. 2004.

(3) V. art. 23 del *Progetto di legge consolare presentato dal Ministro al Senato*, nel 1891. — Art. 26 del *Progetto senatoriale* del 1892.

(4) *Regolamento per l'esecuzione della legge consolare, approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996*, art. 73.

la competenza di questo, prevale l'opinione della legazione (1). I consoli non possono avere rapporti diretti ufficiali col governo dello Stato, e ogni loro domanda o reclamo al Governo deve essere esaminato ed inoltrato per mezzo della legazione (2).

Gli ufficiali diplomatici sottostanno altresì alla legge consolare ed al relativo regolamento per il rilascio dei passaporti, per la concessione di sussidii ecc., ed in generale per ogni attribuzione di indole amministrativa affidata ai consoli e che in loro mancanza venga ad essi demandata, percependo gli stessi diritti di cancelleria fissati pei consolati (3), e via dicendo.

§ 3. — Si è mossa la questione se gli ufficiali consolari siano ministri pubblici: taluni sostengono la negativa (4), altri l'affermativa (5), una terza scuola (6) crede che la questione sia piuttosto di parole, anzichè di idee, perchè tanto coloro che attribuiscono ai consoli la qualità di ministri pubblici, quanto coloro che loro la negano, traggono nella applicazione del loro principio le stesse conseguenze.

A dir vero gli agenti diplomatici e quelli consolari hanno molti

---

(1) *Idem.*, art. 76.

(2) *Idem.*, art. 77.

(3) *Ordinamento diplomatico approvato con r. d. del 10 agosto 1870, n. 7677*, art. 47 e 48.

(4) BYNKERSHOEK, *De foro legatorum*, cap. X, § 5 e 6; WIQUEFORT, *L'ambassadeur et ses fonctions*, liv. I, sect. 5, p. 132; DE REAL, *Science du gouvernement*, t. V. p. 65; KLUBER, *Droit des gens moderne de l'Europe*, § 173, p. 225; BURLEMAQUI, *Principes de droit des gens*, p. III, chap. IV, § 17; FOELIX. *Droit international privé*, t. I, p. 398, § 218; WHEATON, *Elements de droit international*, t. I, p. 228; P. PRADIER FODERÉ, *Traité de droit international public européen et americain*, t. IV, p. 655, 2112.

(5) MOSER, *Essais sur le droit des gens moderne*; STECK, *Essais sur le consuls*; DE CUSSY, *Dictionaire du diplomate et du consuls*, v. *Consuls*, § 2, n. 32; DECLERQ et DE VANAT, *Guide pratique des consulats*, t. I, p. 3, § 3; DALLOZ, *Repertoire* v. *Consuls*, § 2, n. 32; PINHEIRO FERREIRA, nota a F. G. DE MARTENS, *Droit de gens*, t. I, p. 387, § 148; HEFFTER, *Le droit international public de l'Europe*, § 246, p. 402; ESPERSON, *Diritto diplomatico*, t. II, p. 15, n. 19.

(6) GARDEN, *Traité de diplomatic*; CHARLE DE MARTEN, *Guide diplomatique*, t. I, p. 221, § 69.

punti di contatto: essi sono nominati dal governo, rappresentano, nei limiti della loro competenza, gli Stati dai quali sono spediti, agiscono nello interesse della loro Nazione, mirano alla attuazione del diritto nei rapporti internazionali; esercitano perciò un ufficio che dà agli uni e agli altri un carattere pubblico e disimpegnano una missione nazionale. Però le funzioni degli agenti diplomatici differiscono da quelle degli agenti consolari, in quanto che le prime hanno per iscopo principale la garanzia dei diritti e degli interessi degli Stati che rappresentano, riguardati come persone collettive, cioè nelle relazioni come corpi sociali verso corpi sociati, o meglio di nazione a nazione. Invece, quelle consolari hanno per iscopo principale la garanzia dei diritti e degli interessi dei loro connazionali, ma agiscono sempre come organi del diritto e come rappresentanti la loro Nazione.

Ciò però non toglie che gli agenti diplomatici siano i protettori naturali dei loro connazionali; per conseguenza sorvegliano perchè il governo del luogo faccia loro applicazione esatta e coscienziosa delle leggi ivi imperanti, impartisca loro quella giustizia che ai medesimi compete e che esercitino, in nome dello Stato che rappresentano, talune funzioni relative ai loro connazionali. Come altresì i consoli devono vegliare alla esecuzione dei trattati conchiusi tra lo Stato che rappresentano e quello presso cui esercitano le loro funzioni, alla tutela dei diritti e degli interessi della loro Nazione, al rispetto dovuto alla bandiera nazionale (1); informano il loro governo di tutto ciò che può essere utile alla patria (2), e garantiscono con ogni mezzo i diritti e gli interessi nazionali. Ma non per questo sono elevati ad agenti diplomatici. Tutto al più possono essere considerati come ministri pubblici di un ordine inferiore (3), che non godono delle guarentigie diplomatiche,

(1) Art. 21 della legge consolare italiana.
(2) Art. 22 della legge consolare italiana.
(3) F. G. De Martens, *Precis de droit de gens de l'Europe*, t. I, p. 388,

ma hanno diritto solamente a talune immunità necessarie per l'esercizio libero e indipendente del loro ufficio (1).

§ 4° — Segue dall'anzidetto che gli agenti diplomatici ed i consoli hanno degli ufficî comuni come quello di proteggere i loro connazionali, tutelarli, sorvegliarli e difenderli nel territorio straniero in cui sono ospitati. E poichè gli agenti diplomatici hanno il dovere precipuo di propugnare i diritti e gli interessi della nazione considerata collettivamente, risiedono ordinariamente nella capitale dello Stato straniero, e perciò non possono agevolmente compiere l'altro dovere di protettori in tutte le parti del territorio dello Stato in cui trovansi accreditati, le Nazioni completano la loro rappresentanza nei territorii scambievoli, mercè i consoli, i quali stendono la loro mano amica ai proprî connazionali in qualunque punto del globo essi si trovino. In modo che la competenza degli agenti diplomatici e quella dei consoli, per questa parte è comune, con la differenza che i primi la esercitano su tutto il

---

§ 148; Heffter, *loc. cit.*; Bluntschli, *Le droit international codifié*, art 249, p. 163.

(1) Le esenzioni, immunità e prerogative dei consoli variano secondo le legislazioni dei vari Stati e le convenzioni fra loro consentite. Vedi in proposito la circolare prussiana del 2 novembre 1877, la circolare danese del 1821, l'ordinanza olandese del 5 giugno 1822, le ordinanze reali spagnuole delli 8 maggio 1827, 18 luglio 1847 e 17 novembre 1852, il regolamento brasiliano delli 8 nov. 1851, la legge belga del 1° gennaio 1856, le convenzioni consolari tra la Francia e la Spagna del 7 gennaio 1862, tra la Francia e l'Italia del 26 luglio 1862, tra la Francia ed il Portogallo delli 11 luglio 1866, tra l'Austria e la Francia delli 11 dicembre 1866, tra la Francia e la Russia del 1° aprile 1874, tra la Francia e la Grecia dal 7 gennaio 1876, tra la Francia e S. Salvador del 5 giugno 1878

Le immunità consolari ordinariamente portano che i consoli non rispondono avanti i tribunali locali degli atti che compiscono nella loro qualità ufficiale e nei limiti della loro competenza; che non possono essere arrestati o detenuti se non per infrazioni gravi; che non sono tenuti a comparire come testimonii, dovendo la loro deposizione essere raccolta al loro domicilio da un magistrato delegato *ad hoc*; che la loro dimora ufficiale e i locali occupati per la loro cancelleria e pei loro archivii sono inviolabili, ed altre prerogative secondarie. Vedi in proposito il *Regolamento sulle immunità consolari*, adottato dall'Istituto di diritto internazionale nelle sedute del 26 settembre 1898. (*Annuaire de l'Institut*, t. XV, p 304 .

territorio dello Stato presso cui sono accreditati, ed i consoli solamente nel loro distretto.

§ 5° — Tra gli uffici comuni agli agenti diplomatici ed ai consolari, è quello importantissimo di ufficiali dello stato civile, perchè i cittadini che trovansi all'estero, qualora dovessero sottostare alla regola che *locus regit actum*, si troverebbero in grave disagio a sottoporsi a forme ed a riti da loro talvolta non accettati, e indirizzarsi ad autorità straniere, senza forse conoscere nemmeno l'idioma del luogo, il quale può esser per loro anche inintelligibile. Laonde varii Stati consentono nei rappresentanti diplomatici o consolari stranieri le attribuzioni di ufficiali dello stato civile verso i proprii connazionali, e perciò di stendere gli atti di nascita, di matrimonio, di morte e di dichiarazione di cittadinanza dei medesimi, ai quali, per altro, lo Stato in cui si compiono non ha alcun interesse.

È da notare che originariamente l'attribuzione di ufficiali dello stato civile era devoluta ai soli agenti diplomatici, come quelli che rappresentavano gli Stati, e i consoli erano ritenuti semplici agenti commerciali, che esercitavano poteri limitati, con poca attinenza con quelli sovrani dello Stato. Per la qual cosa l'ordinanza francese per la marina del 1681 non attribuiva ai consoli la qualità di ufficiali dello stato civile, e questa attribuzione fu loro fatta legislativamente dal codice civile francese del 1803 con l'art. 48 di cui si parlerà in seguito (1), chiamandoli *agenti commerciali*, quale parola fu mutata in quella di *consoli* con la legge del 16 aprile 1832.

§ 6° — In applicazione di questi principii, le leggi di molti Stati attribuiscono ai proprii agenti diplomatici e consolari le attribuzioni di ufficiali dello stato civile. A tale scopo il codice civile francese con l'art. 48 stabilisce: « Qualunque atto dello stato civile dei francesi for-

(1) Locrè, *Legislazione francese*, t. II, p. 80, 135; *Pandectes françaises*, t. II, p. 238.

« mato in paese straniero, sarà valido, se è stato ricevuto secondo le « leggi francesi *dagli agenti diplomatici* o dai consoli ».

È da notare che prima della pubblicazione del Codice Napoleone si dubitò in Francia se i consoli potevano ricevere gli atti dello stato civile dei francesi dimoranti all'estero, in quanto che l'ordinanza sulla marina del 1681 e le leggi e i regolamenti che determinavano le attribuzioni dei consoli all'estero non comprendevano, tra queste, quella di ricevere gli atti dello stato civile. Ma il Consiglio di Stato, espressamente consultato, osservò che questa omissione era stata causata dal fatto che in quell'epoca i ministri della Chiesa erano esclusivamente incaricati di ricevere gli atti dello stato civile; che la legge del 20 settembre 1792, avendo confidato all'autorità civile la redazione di questi atti, avea fatto sparire l'ostacolo che si opponeva al principio della competenza dei consoli; che questa attribuzione risulta evidente dalla estensione e dalla natura delle funzioni consolari, le quali comprendono la giurisdizione di ogni specie di atti e di contratti (1).

L'art. 48 del codice francese fu riprodotto con dizione più corretta nel codice delle Due Sicilie, p. I, *Leggi civili*, dicendo: « Art. 50.— E' lasciata ai nazionali dimoranti fuori del regno la libertà di far distendere gli atti dello *stato civile* per mezzo degli agenti diplomatici o « de' consoli ivi stabiliti dal governo ».

Il codice italiano ammise lo stesso principio stabilendo: « Art. 368. « — E' in facoltà dei cittadini che si trovano fuori del regno di far ricevere gli atti di nascita, matrimonio o morte dai regi agenti diplomatici o consolari, purchè si osservino le forme stabilite da questo « codice ».

« I regi agenti diplomatici o consolari e gli ufficiali che ne fanno « le veci devono entro tre mesi trasmettere copia degli atti anzidetti, a « loro consegnati o da loro ricevuti, al ministero degli affari esteri ».

(1) V. De Clercq et De Vallat, *Guide pratique des consulats*, t. 1°, p. 285.

In armonia a questa disposizione fu stabilito con l'art. 10 del decreto legge del 15 novembre 1865, n. 2602 per l'*Ordinamento dello stato civile*: « Adempiono alle funzioni di ufficiale dello stato civile nei « casi determinati dalla legge i regî agenti diplomatici e consolari e gli « ufficiali che ne fanno le veci ».

Con la legge consolare del 15 novembre 1865, n. 2604 fu sanzionato: « Art. 29. — I consoli esercitano, riguardo ai nazionali, le funzioni « di ufficiali dello stato civile uniformandosi alle leggi del Regno... Ri- « cevono in tale qualità, quando ne siano richiesti, gli atti di nascita, « di matrimonio e di morte dei cittadini italiani e le dichiarazioni re- « lative alla cittadinanza, osservando le forme prescritte e trasmettendo « entro tre mesi copia conforme al Ministro degli affari esteri.

« Art. 42. — Le disposizioni dell'art. 29 e seguenti relative alle « funzioni concernenti lo stato civile sono applicabili ai regi agenti di- « plomatici ».

§ 7° — Gli stessi principii sono adottati in varie leggi straniere, sono ammessi dalla generalità degli scrittori di diritto internazionale chè sarebbe opera lunga e poco utile il riprodurre. Solo mi permetto di ricordare che l'Istituto di diritto internazionale, nella sessione tenuta in Losanna, adottò nel 5 settembre 1888 un regolamento internazionale sui *conflitti e le leggi in materia di matrimonio e di divorzio*, nel quale all'art. 2 fu stabilito: « Saranno tuttavia riconosciuti dappertutto come « validi in quanto alla forma i matrimonii diplomatici o consolari ce- « lebrati nelle forme prescritte dalla legge del paese da cui dipende la lega- « zione o il consolato, se le due parti contraenti appartengono a questo « paese (1). » Come altresì nelle varie conferenze dell'Aja per il diritto internazionale privato, sin dal 1893 fu deliberato un articolo così concepito: « Sarà riconosciuto come valido, quanto alla forma, il matri-

(1) V. *Annuaire de l'Institut de Droit International*, T. X. pag. 75.

« monio celebrato innanzi l'agente diplomatico o consolare conforme-
« mente alla sua legislazione se alcuna delle parti non è suddito dello
« stato in cui il matrimonio è stato celebrato, e se questo Stato non
« vi si oppone... » (1)

§ 8° — Dalle leggi e dalle dottrine sopra ricordate risulta evidente che per diritto internazionale, e sopra tutto per diritto italiano, le funzioni di ufficiali dello stato civile sono simultaneamente deferite agli agenti diplomatici e a quelli consolari, senza alcuna preferenza degli uni sugli altri, e per ciò i cittadini italiani, che trovansi fuori del regno hanno la **libertà**, la **facoltà**, il diritto di far ricevere gli atti dello stato civile dalle autorità locali, secondo le leggi del luogo, perchè *locus regit actum* (2) o di farli ricevere dagli agenti diplomatici o consolari nazionali, purchè si osservino le forme stabilite dalle leggi italiane.

§ 9° — Questo diritto nessuno ha contestato, ed è stato ammesso anche dal prof. Fusinato. Ma una volta prescelta la giurisdizione nazionale per far ricevere il loro matrimonio, i cittadini italiani hanno l'altra facoltà di scegliere fra l'agente diplomatico e quello consolare?

Il prof. Fusinato risponde negativamente. E a dir vero l'art. 367 c. c. stabilisce: « Gli atti dello stato civile seguiti in paese estero fanno « fede quando siensi osservate le forme stabilite dalle leggi del luogo. » Indi segue l'art. 368 che dà facoltà di ricevere questi atti dai regi agenti diplomatici o consolari, dunque il diritto di scelta è fra la giurisdizione del luogo e quella dei regi agenti diplomatici o consolari. Un diritto di scegliere fra le cose scelte, cioè fra gli ufficiali diplomatici e i consolari, non si legge nell'art. 368, perchè ivi è solamente assicurata la competenza delle due categorie di agenti in modo uguale,

---

(1) V. *Actes de la troisième conference de la Haye pour le Droit International privé*, 26 mai, 18 juin 1900, dai quali apparisce come il protocollo finale della terza conferenza fu firmato il 18 giugno 1900 da 15 Stati, fra i quali l'Italia.

(2) Art. 366 c. c. italiano.

come risulta evidente dalla particella o: *agenti diplomatici* o *consolari*, per cui tanto gli uni quanto gli altri hanno identica attribuzione, che non può essere determinata, in quanto a chi deve esercitarla, dalle volontà dei singoli interessati.

Si aggiunga che non si troverebbe ragione plausibile per ammettere questa seconda scelta, perchè la prima trova il suo fondamento nel bisogno che hanno gli stranieri di rivolgersi ai rappresentanti della propria nazione, per evitare riti ed idiomi che non comprendono o che a loro ripugnano; ma una volta che hanno esplicato la facoltà di rivolgersi ai loro rappresentanti, per qual ragione dovrebbero avere quell'altra di preferire gli ufficiali diplomatici o quelli consolari? Tanto gli uni, quanto gli altri riescono a soddisfare il loro bisogno; e perciò non si trova alcun argomento plausibile per esercitare alcuna preferenza. Si dirà che per vaghezza di forme e di pompe, di lusso, taluni ambiscono che il loro matrimonio, per maggiore solennità, sia celebrato dall'ufficiale diplomatico nel palazzo della legazione, anzichè dal modesto console nell'umile consolato, come coloro che in tale occasione, dentro il Regno, vogliono il sindaco e non si contentano dell'assessore, e per giunta, allegando malattia od altro, pretendono che il matrimonio sia celebrato in casa? Ma queste velleità possono essere soddisfatte per condiscendenza e non possono giammai assurgere alla dignità ed al potere di un diritto. Laonde io non esito, per questa parte di accettare l'opinione del prof. Fusinato.

§ 10° — Ma, dopo ciò, la questione rimane nello stesso punto. Vuol dire che i singoli non potranno pretendere che sia l'ufficiale diplomatico o quello consolare che celebri il matrimonio, ma la competenza di costoro a celebrarlo rimane identica, perchè l'art. 368 l'attribuisce simultaneamente tanto agli uni quanto agli altri, dicendo che i cittadini possono far ricevere gli atti di nascita, di matrimonio e di morte dai regi agenti diplomatici o consolari; e ciò senza alcuna distinzione

o preferenza, senza subordinare l'una all'altra giurisdizione, e render l'una sussidiaria all'altra, perchè entrambe dal codice civile, dalle leggi sullo stato civile e sui consolati sono stabilite in termini, condizioni e regole perfettamente eguali, e non ci è modo di anteporre l'una all'altra, qualunque siano gli sforzi fatti dall'intelligenza del professor Fusinato.

§ 11° — Si oppone « che sarebbe giuridicamente assurdo che in « una medesima località si trovassero due funzionarii d'indole e di fun- « zioni distinte, contemporaneamente investiti della medesima autorità so- « vrana, della medesima facoltà di poter celebrare validi matrimonii ».

Ma se il codice civile con l'art. 368, la legge consolare per gli art. 29 e 42, quella sullo stato civile per l'art. 10, attribuiscono a questi due funzionarî la facoltà di celebrare matrimoni, è inutile il discutere se questa facoltà sia giustamente loro devoluta, perchè le leggi non si distruggono con sillogismi.

È poi da notare che non si può dalle leggi interne trarre sempre argomento per quelle esterne, perchè dentro lo Stato la moltitudine di funzionarii può sopperire ad una precisa delimitazione delle loro competenze; ma all'estero, dove i rappresentanti nazionali si limitano ai soli agenti diplomatici e a quelli consolari, e tal volta agli uni o agli altri solamente, è mestieri che le loro funzioni spesso si confondano e si integrino, perchè ivi i nazionali trovino sempre qualcuno che in nome della patria, li aiuti, li soccorra e soddisfi i loro legittimi bisogni, fra i quali è quello di far ricevere gli atti dello stato civile che possono interessarli.

Non è poi esatto che l'agente diplomatico e quello consolare siano due funzionarî di indole e di funzioni diverse, perchè dimostrai (§ 2°) che i due ufficî, se bene distinti sotto alcuni rapporti, sono comuni sotto altri, e specialmente per quanto riguarda quello di ufficiali dello Stato civile, il quale sistema fece dire a Weiss, dopo avere esposto le ragioni

di questa comunanza. « Non dobbiamo più insistere sulle ragioni che ci « hanno fatto ammettere competenza *comune a tutti gli atti di stato « civile;* esse hanno trovato parte nel capitolo precedente (1) ». E perciò è inopportuno l'esempio che si adduce per il caso che le funzioni di ufficiali dello stato civile fossero affidate al sindaco ed al ricevitore del registro, col quale non esiste alcuna relazione, quando, invece, i consoli, come fu già dimostrato, disimpegnano un ufficio analogo a quello degli ufficiali diplomatici, con questi hanno comuni molte funzioni, e da questi dipendono, come risulta dall'art. 75 del regolamento consolare così concepito: « I consoli hanno l'obbligo di uniformarsi alle istruzioni ed agli « ordini delle regie legazioni e degli agenti politici stabiliti presso il go- « verno dello Stato in cui risiedono, in tutte le materie che non siano « di loro *esclusiva* competenza, » e perciò nelle funzioni di ufficiali dello stato civile che, esercitano in comune con gli agenti diplomatici.

§ 12° — Si dice essere assurdo che due funzionarii adempiscano allo stesso ufficio, ma la questione non è di sapere se esista questa pretesa assurdità, ma quella sola di conoscere se questi funzionarii abbiano più o meno tal competenza. Nè sa comprendersi poi quali inconvenienti possano derivare da questa attribuzione a due funzionarii.

Non è poi assurdo che due funzionarii siano competenti a celebrare il matrimonio, perchè nel Regno possono esercitare tale ufficio, tanto l'ufficiale dello stato civile del domicilio dello sposo, quanto quello del domicilio della sposa, la qual cosa è più frequente in una città divisa in più uffici di stato civile. Nè vale il dire che in tale ipotesi non si tratta di simultanea competenza nello stesso territorio, perchè il matrimonio può essere celebrato tanto dal sindaco quanto da chi ne fa le veci, i quali hanno giurisdizione nello stesso territorio. Ora se l'agente diplomatico e quello consolare, non sempre si rappresentano vicendevol-

---

(1) *Traité théorique de droit international privé*, t. 3, p. 478.

mente, è certo che fra loro è comune l' ufficio dello stato civile, che per l'art. 75 del regolamento consolare, i consoli, per quanto riguarda le funzioni che hanno in comune con gli ufficiali diplomatici, sono sotto la loro dipendenza, il che dà origine ad una relazione gerarchica fra ufficiali diplomatici e quelli consolari, che se non identica, è certo analoga a quella che si manifesta tra il sindaco e colui che ne fa le veci.

Non può accettarsi nemmeno l'assioma che lo stesso ufficio non possa essere esercitato da funzionarii diversi. Per gli art. 90 e 91 p. c., l'azione personale e l'azione reale su beni mobili si possono proporre tanto davanti l'autorità del luogo in cui il convenuto ha domicilio o residenza, quanto davanti quella in cui fu contratta o deve eseguirsi l'obbligazione; e indubbiamente nello stesso territorio, per l'art. 926 c. p. c.: « Il sequestro può concedersi per qualunque valore dal pretore del « luogo in cui deve eseguirsi. Può anche concedersi *dal Pretore o « dal Presidente del Tribunale* competenti a conoscere della causa « principale ». Per l'art. 399 p. p. « la facoltà di appellare delle sen« tenze dei tribunali penali appartiene *tanto* al Pubblico Ministero presso « il tribunale, *quanto* al Pubblico Ministero presso la Corte che deve « conoscere dello appello ». — E si potrebbe ancora continuare negli esempii.

§ 13° — Si aggiunge che l'accudire all'ufficio dello stato civile ripugna alla funzione degli agenti diplomatici.

A dir vero io non so dove sia questa ripugnanza, per una funzione che in tutti i tempi gli Stati, i trattati, i giuspubblicisti hanno devoluto agli agenti diplomatici, ed un tempo a questi solamente (v. n. 5), che le leggi italiane, incluso l'ordinamento diplomatico, danno ai medesimi.

Questa ripugnanza non può trovarsi nella natura dell'ufficio, che non umilia nessuno, che è rivolto al compimento di una alta funzione sociale, come quella che è diretta a fondare la famiglia, la moralità dei coniugi, la legittimità dei figli, il vincolo della società civile. Non

può trovarsi nella incompatibilità con la missione diplomatica, la quale non è contraddetta, impedita o contrastata dalla funzione dello stato civile, tanto per quanto le leggi, i trattati, i giuspubblicisti la attribuiscono ai ministri pubblici, e questi l'hanno sempre esercitata, senza che siasi rilevato nella pratica, e per molti anni, alcun inconveniente.

Potrà dirsi che la funzione politica è distinta da quella di protezione dei proprii connazionali, ma distinta non vuol dire opposta, calcitrante e molto meno ripugnante. I magistrati decidono in materia civile ed in materia penale, e a tale scopo devono talvolta invocare teorie scientifiche e tecniche, che sono nella necessità di studiare e conoscere, perchè, come periti dei periti, ne facciano la regolare applicazione. Devono anche intervenire in materia di stato civile, per la vidimazione degli analoghi registri, per i cambiamenti e le aggiunte ai nomi e cognomi, e per altre attribuzioni loro devolute dalla legge. Ora tutte queste funzioni, se bene distinte, possono essere e sono disimpegnate dai magistrati, senza che si manifesti alcuna ripugnanza fra le une e le altre.

Non nego che negli agenti diplomatici prepondera la missione politica, e, nei consoli, la funzione amministrativa. ma questa prevalenza non esclude che gli uni e gli altri possano esercitarle entrambe nei casi stabiliti dalla legge, ed è strano parlare di ripugnanza fra le medesime.

Ammetto che l'agente diplomatico, occupato nelle elevate relazioni internazionali, non sia sempre pronto a ricevere atti di nascita, di matrimonio o di morte, e dichiarazioni di cittadinanza, ma anche il sindaco nelle grandi città ha occupazioni svariate, e questo non lo esonera da tale funzione. Ciò, al massimo, può portare alle conseguenze che il ministro pubblico, quando non può accudire alla medesima, e questa può essere disimpegnata dal console. che sotto questo punto di vista è suo dipendente, potrà a questo rinviare il compimento degli

atti dello stato civile, ma non potrà mai dirsi che questi ripugnino alle sue funzioni, e molto meno che egli sia incompetente a celebrarli.

§ 14. — Segue da ciò che per diritto internazionale, per dottrina dei giuspubblicisti, per i trattati internazionali, per le leggi di varii Stati, per la parola espressa, chiara, netta, inoppugnabile delle leggi italiane, per lo spirito delle medesime, per le pratiche di varie Nazioni, l'agente diplomatico è sempre competente a ricevere gli atti dello stato civile dei propri connazionali, e perciò il matrimonio fra i signori Intrigila e Rosselli, contratto innanzi il ministro plenipotenziario italiano a Buenos-Ayres è indiscutibilmente valido ed inoppugnabile, come hanno già riconosciuto sin ora la magistratura italiana ed autorevoli giuspubblicisti.

§ 15°. — Non di meno si oppone che tutto questo edificio cade di fronte all'*ordinamento diplomatico italiano*, approvato con R. D. del 10 agosto 1870, n. 7077, nel quale si legge: « Art. 46. — Oltre alle « attribuzioni d'indole politica affidate, gli ufficiali diplomatici, se richiesti, « **ed in assenza di un ufficiale consolare nel luogo di loro re-** « **sidenza**, *disimpegnano altresì funzioni amministrative e quelle* « *di notai e di uffiziali dello stato civile rispetto ai nazionali*, uni- « formandosi alle leggi ed ai regolamenti in vigore nel Regno, e se- « gnatamente alla legge circa l'ordinamento del servizio consolare ed « al regolamento ad esse relativo. »

Si è detto, in base a questo articolo, che gli agenti diplomatici possono funzionare da ufficiali dello stato civile, soltanto, quando non si trovi nel luogo della residenza un ufficiale consolare. Laonde, quando nello stesso luogo è l'ufficiale consolare, quello diplomatico è incompetente, e ciò in modo assoluto, a ricevere atti dello stato civile, e poichè in Buenos Ayres trovavasi il console, il matrimonio ivi celebrato dal plenipotenziario italiano è nullo.

§ 16°. — Assenza significa « lontananza dal luogo in cui altri suole

« stare. » In tal senso è adoperata questa parola nel regolamento consolare (1). Il che importa che nel luogo in cui risiede l'agente diplomatico, esiste il consolato, ma il console, per una ragione qualsivoglia sia lontano. Senza di che si sarebbe detto, come è scritto nel disegno di legge consolare del ministero sopra citato, articolo 23, e in quello senatoriale, art. 26: « Gli ufficiali diplomatici, quando non siavi un con-
« solato nel luogo di loro residenza, esercitano pure le funzioni attri-
« buite ai consoli.... »

Segue da ciò che la competenza degli agenti diplomatici a ricevere atti dello stato civile o notarili non dipende dalla natura del loro ufficio, non dalla materia che devono disimpegnare, non dal territorio in cui devono compirla, non dalle persone verso le quali devono attuarla; perchè, qualunque siano le materie, il territorio, le persone, essi devono esercitare le sopra dette funzioni; ma solamente dal fatto variabile, transitorio, accidentale che si allontani l'ufficiale consolare. In modo che, prima di ricevere un atto dello stato civile o notarile, devono informarsi se il console sia presente o assente, o, se le pratiche relative a tali atti sono iniziate, quando il console è assente, devono rimetterle a questo, se egli ritorna, pria che siano compiute. Tutto ciò si presenta evidentemente illogico, irrazionale, difficile nella pratica e dà occasione a molti inconvenienti e a non poche frodi e contese che non può credersi siano state volute nel suddetto *ordinamento.*

§ 17° — D'altra parte, avendo dimostrato che, per le leggi italiane , la competenza degli ufficiali diplomatici e di quelli consolari a ricevere gli atti dello stato civile è assoluta, incondizionata e senza alcuna limitazione o distinzione, il predetto art. 46 sarebbe una de-

(1) Nel *regolamento per l'esecuzione della legge consolare approvato con r. d. del 7 giugno 1866*, n° 2996 dicesi: « art. 61. — I consoli non possono ab-
« bandonare il posto senza avere prima provveduto al regolare andamento del
« servizio durante la loro **assenza**, e devono informare il ministero per gli af-
« fari esteri *del giorno della partenza e di quello del loro ritorno.*

roga a queste leggi, attribuendo al potere esecutivo la facoltà di modificare gli atti di quello legislativo, il che non è possibile. La certezza di questa deroga risulta evidente anche dal fatto incontestabile che, come opportunamente rilevò la Corte romana, fino al giorno in cui fu pubblicato il decreto del 1870, sarebbe mancata qualsiasi disposizione legislativa o regolamentare che avesse potuto dar pretesto od appigli all'azione di nullità proposta dalla signora Rosselli. L'art. 46 adunque sarebbe una definizione o limitazione o variazione di competenza che deve necessariamente essere stabilita per legge, e perciò sarebbe incostituzionale e senza alcun valore di fronte ai magistrati (1).

§ 18. — Contro questa osservazione perentoria si è detto che non esiste contraddizione tra gli articoli 368 del cod. civ., 29 e 42 della legge consolare e 10 di quella dello stato civile, e l'art. 46 dell'*ordinamento diplomatico*, in quanto che lo stato civile italiano è fondato essenzialmente sul principio della unicità dell'ufficiale dello stato civile e non può ammettere l'assurdo di esistere nello stesso luogo due funzionarii d'indole diversa, contemporaneamente investiti delle medesime facoltà di poter celebrare matrimonî. Laonde l'art. 46 invece di essere una deroga all'art. 368 c. c., ne è il compimento, lo sviluppo ed una modalità di esecuzione giustamente deferita al potere esecutivo.

Ma fu dimostrato che la pretesa unicità dello stato civile italiano non esiste, molto meno l'assurdità che due funzionarii siano delegati allo stesso ufficio (v. § 12), maggiormente quando questi per legge hanno funzioni comuni; che nell'art. 368 non si trova alcuna parola che accenni anche lontanamente a qualsiasi distinzione tra la competenza degli ufficiali diplomatici e quella dei consoli, quindi non si può compire nè sviluppare ciò che non esiste, e molto meno stabilire una

---

(1) V. Fiore, *Se un agente diplomatico possa esercitare le funzioni di ufficiale dello stato civile e celebrare un matrimonio tra due cittadini, non ostante che si trovi nello stesso paese l'ufficio consolare italiano*, p. 8.

modalità di cui manca il contenuto e che, invece, inverte o per lo meno modifica in modo evidente competenze attribuite per legge e che solo per leggi possono essere mutate o modificate.

§ 19. — Ciò posto, la interpretazione logica, esatta e vera, che sta in armonia con tutte le leggi imperanti, pare anche a me sia che gli ufficiali diplomatici e quelli consolari siano sempre competenti a ricevere gli atti dello Stato civile, qualora i nazionali dimoranti all'estero li richiedono; che questi hanno il diritto perciò di pretendere che costoro procedano alla celebrazione di tali atti; che però non hanno il diritto di richiedere che siano piuttosto gli agenti diplomatici, anzichè i consolari, o viceversa, che procedano a tale funzione, perchè a loro interessa legittimamente che questi atti siano celebrati, e non la persona che deve compirli; che, nell'assenza dell'ufficiale consolare, hanno il diritto di far ricevere da quello diplomatico, i loro atti di nascita, di matrimonio, di morte o notarili, non perchè lo scelgano, ma perche nella lontananza dell'agente consolare, quello diplomatico è il solo che possa soddisfare il loro bisogno, e perciò questo è nell'obbligo di adempiere questa importante funzione sociale.

Ma se l'agente consolare è presente, se quello diplomatico non crede distrarsi dalla missione politica che costituisce la sua funzione principale, egli ha il diritto di rifiutarsi e di rinviare chi lo abbia invitato a celebrare il suo matrimonio, al console, che esercita la stessa funzione. Diritto che, a mio modo di vedere, avea anche in base all'art. 368 del c. c., di cui, in questo senso, l'art. 46 dell'ordinamento diplomatico è veramente il compimento, lo sviluppo, la modalità di esecuzione della legge. Qualora poi l'agente diplomatico non creda rifiutarsi, e consenta a fungere di ufficiale dello stato civile, gli atti da lui ricevuti sono validi, perchè rientranti fra le sue funzioni fissate in modo generico dall'art. 368.

Sono così evitate le conseguenze illogiche che scaturiscono dalla

interpretazione opposta, l'atto del potere esecutivo sta in armonia con le leggi imperanti, si toglie all'innocentissimo art. 46, come lo chiama la Corte romana, l'accusa di avere attentato alla legge, si conferma l'analogia che esiste fra le funzioni degli agenti diplomatici e quelle consolari, si mette in evidenza come precipua missione dei primi sia quella politica, e perciò sono messi in condizioni di rifiutarsi, quando non si credono in grado di distrarsi dalla medesima per un ufficio che può altrimenti essere disimpegnato, e frattanto si assicura ai nazionali che trovansi all'estero la esistenza di un ufficiale che riceva i loro atti dello stato civile e quelli notarili.

Segue da ciò che se nello stesso luogo trovasi l'ufficiale diplomatico e quello consolare ed un nazionale invita il primo a ricevere un atto di matrimonio, e questo non si rifiuta a celebrarlo, malgrado ne abbia la facoltà, l'atto da lui compiuto rientra indiscutibilmente nella sua competenza, e perciò è indubbiamente valido, e tale deve ritenersi il matrimonio solennizzato in Buenos-Ayres dal plenipotenziario italiano fra il signor Intrigila e la signora Rosselli.

Prof. Giuseppe Carnazza Amari.